ESPI

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE e CONTROLLO REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E NORME SUCCESSIVE

Adottato con delibera n. 001 del 29.01.2020

INDICE

Premessa. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ESPI in Liquidazione ....**p.** 3

I. PARTE GENERALE …….. p .7

A) PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
B) LE FONTI DELLA REDAZIONE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE INDICAZIONI DA ULTIMO PROVENIENTI DALL'ANAC
C) ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE
D) CRITERI ED ATTIVITÀ CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO
E) ORGANISMO DI VIGILANZA
F) FLUSSI INFORMATIVI ATTIVI E PASSIVI DELL'O.D.V.
G) IL CODICE ETICO E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA
H) SISTEMA DISCIPLINARE
I) TUTELA DELLA TRASPARENZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

II. PARTE SPECIALE …….p.31

1. ELENCO COMPLETO DEI REATI
2. RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DA PARTE DI ESPI IN LIQUIDAZIONE
3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO
4. PROCEDURE
5. SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI

Singoli Reati p. 44

III. ALLEGATI:

All. A Codice Etico

All. B Regolamento operativo dell'Organismo di Vigilanza

All. C Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza

All. D Modulo di Accesso civico – *Foia*

All. E Protocollo di Integrità

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ESPI in Liquidazione – Premessa.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in poi soltanto "Modello") si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto di ESPI in Liquidazione nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" e comunque a coloro i quali a qualsiasi titolo intrattengono rapporti o relazioni con l'Ente. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con ESPI in Liquidazione.

Le finalità del Modello

L'adozione del Modello costituisce uno strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti dell'Ente e di tutti i soggetti che a vario titolo possono entrare in contatto con l'Ente, quali fornitori, soggetti titolari di incarichi esterni, autorità che esercitano il controllo e la vigilanza, *stakeholders* e collettività in genere, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una Parte Generale, di una Parte Speciale e di alcuni Allegati.

- La Parte Generale descrive i contenuti il quadro normativo di riferimento del D.Lgs. 231/2001, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello; le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.
- La Parte Speciale descrive le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231 che l'Ente ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività, le Aree e Attività sensibili ed i relativi standard di controllo, nonché i protocolli specifici

adottati dall'Ente a presidio delle Aree sensibili. In attuazione delle indicazioni fornite dal D.lgs. 231, infatti, l'Ente ha ritenuto di "proceduralizzare" appositamente la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Attività sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'O.d.V. e consentendo, mediante siffatto controllo, una effettiva prevenzione dei reati. Preso atto delle procedure decisionali e di controllo già esistenti nell'organizzazione dell'Ente, sono stati ulteriormente elaborati dei protocolli specifici che devono essere seguiti dai Destinatari, ai fini della corretta ed adeguata attuazione dei principi di cui al Decreto.

- Gli Allegati costituiscono parte integrante del Modello e contengono previsioni relative a: Codice Etico e di comportamento (Allegato A), Regolamento operativo dell'Organismo di Vigilanza (allegato B), Sistema di segnalazione e tutela del *Whistleblower* (Allegato C); Sezione Accesso Civico e FOIA (Allegato D), Protocollo di Integrità (Allegato E).

Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, "un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", dunque atto proprio del Commissario Liquidatore dell'Ente. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e delle sue parti costitutive costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Organo Amministrativo dell'Ente, il quale si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'O.d.V. La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello, inoltre, è responsabilità esclusiva dell'Organo Amministrativo (su eventuale atto di impulso dell'O.d.V.) quando abbia ad oggetto i seguenti elementi: la mappatura delle attività sensibili, la modifica dei compiti della composizione e dell'Organismo di Vigilanza, l'inserimento o integrazione di principi del Codice Etico; le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare.

Attuazione del Modello

ESPI in Liquidazione ribadisce che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale dell'Ente e, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. L'Organo Amministrativo, supportato dall'Organismo di Vigilanza, è responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello.

Adeguamento ed aggiornamento del Modello

L'Ente, nonostante la ridotta attività residua e la mancanza di personale alle proprie dirette dipendenze, si impegna in una prospettiva dinamica ad adeguare e modificare il Modello sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti organizzativi che possano interessare l'Ente. Tutte le modifiche al presente Modello dovranno essere idoneamente portate a conoscenza dei Destinatari e oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Formazione sui contenuti del Modello

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Ente, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, di cui al D.lgs. 231. Il Commissario Liquidatore è responsabile per la corretta formazione del personale coinvolto nelle operazioni a rischio in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I programmi formativi vengono condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo dell'Ente della presente versione aggiornata del Modello, tutti i dipendenti assegnati all'Ente saranno destinatari di una formazione c.d. generale, avente ad oggetto i precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste, il coordinamento tra applicazione del Modello e adempimenti di cui al Piano Anticorruzione e Trasparenza, i principi di comportamento previsti dal Codice Etico, il Sistema disciplinare, i poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, i dipendenti che, per via dell'attività svolta, o comunque per la titolarità di alcune posizioni-chiave nell'organigramma dell'Ente, necessitino di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa (i.e. il personale che opera nell'ambito di attività segnalate

come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto), saranno destinatari di formazione c.d. specifica, avente ad oggetto gli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Diffusione del Modello

In linea con quanto disposto dal D. lgs 231/2001, l'Ente dà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi, utilizzando i canali di trasmissione ritenuti più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, quali l'utilizzo di invio per e-mail, la pubblicazione sul sito dell'Ente o la messa a disposizione di una copia cartacea da consultare presso i locali dell'Ente.

ESPI

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

PARTE GENERALE

I. PARTE GENERALE

A) PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (qui di seguito denominato *"D. Lgs. 231/2001"),* ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente (sia che si tratti di ente fornito di personalità giuridica che di società e associazioni prive di personalità giuridica) a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato. Benché essa venga definita come una particolare forma di responsabilità "amministrativa", essa si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, accertata dinnanzi al giudice penale e completata da un sistema di severe sanzioni pecuniarie e interdittive.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i reati, indicati dal Decreto, siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "**soggetti apicali**");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "**soggetti in posizione subordinata**").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "**O.d.V.**"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso. Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e

vigilanza.

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, c.d. "Reati Presupposto". (Elenco a pag.32 e segg.)

L'art. 9 comma 1 del Decreto, inoltre, individua **le sanzioni** che possono essere inflitte all'Ente, ossia:

i) le sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 25.822 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;

ii) le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere – di norma – inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono: l'interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il commissariamento.

Le sanzioni interdittive, inoltre, sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

iii) la confisca;

iv) la pubblicazione della sentenza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, "*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge*" ed a verificare

e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01). Ad ogni modo, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

A tal proposito, il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;

c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

B) LE FONTI DELLA REDAZIONE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE INDICAZIONI DA ULTIMO PROVENIENTI DALL'ANAC

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001 statuisce che "*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Tra la associazioni di categoria, Confindustria ha adottato le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*" nelle quali indica gli elementi dei Modelli di Gestione del Rischio di Reato in ossequio ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001:

- una <u>mappatura delle aree aziendali a rischio</u>: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano l'Ente, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili

modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;

- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Ente in relazione ai reati da prevenire.

Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l'efficacia del modello sono:

- un Codice Etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- documentazione dei controlli.

Da ultimo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 contenente le "*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni* ***e degli enti pubblici economici***".
Con la determina n. 8/2015, peraltro, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si era già espressa per l'applicazione della materia da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e **degli enti pubblici economici**, alla luce delle vigenti disposizioni della legge n. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.

Tra le altre attività ANAC ha fatto obbligo agli Enti di:

- adottare, ove non già adottato, il documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione, documento unitario comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza e valido per tutte le tipologie di soggetti, tranne che per le associazioni e fondazioni per le quali è prevista l'adozione di protocolli di legalità;
- provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati;
- adottare una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato;
- nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- per le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti adeguare i propri piani alle indicazioni contenute nella delibera n. 1134.

Dunque, il nuovo impianto normativo prevede, allo stato attuale, che le società e gli enti considerati applichino e integrino il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con la L. 190/2012 e nel rispetto della disciplina relativa alla trasparenza, che abbraccia con un più ampio respiro anche il nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR).

C) ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge della Regione Siciliana n. 18 del 7 marzo 1967 con il concorso di Regione Siciliana, Banco di Sicilia, I.R.F.I.S., Cassa Centrale di Risparmio V.E. (poi Banco di Sicilia) con lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale nella Regione Siciliana; la costituzione di Società per azioni aventi per oggetto l'impianto, l'esercizio di attività industriali ovvero infrastrutture civili, nonché opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e di villaggi turistici; la realizzazione di nuove iniziative industriali con il concorso di Enti pubblici e privati imprenditori.

Con L.R. 20 gennaio 1999 n. 5, l'ESPI è stato soppresso e posto in liquidazione. Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 260 del 24/04/1999, è stato nominato un Commissario Liquidatore, con il compito di procedere alla dismissione delle partecipazioni dell'Ente, al trasferimento al patrimonio della Regione delle partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, dei beni mobili ed immobili per i quali non si procede alla vendita. L'ultimo Commissario Liquidatore è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 214/Serv. 1°/S.G. del 3 maggio 2018. È presente un Collegio Straordinario dei Revisori composto da tre membri nominati, nella sua ultima composizione, con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n. 13/Gab dell'1 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 8 della medesima L.R. n. 5/1999, il personale dipendente dell'ESPI, residuato ed ancora in servizio, viene trasferito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, con assegnazione all'Ente.

La struttura organizzativa generale e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione con delibera del Commissario Liquidatore.

Attualmente ESPI in Liquidazione si articola nelle seguenti strutture:

- Commissario Liquidatore
- Servizio Personale, Contenzioso e Adempimenti normativi
- Servizio Amministrativo ed Economato

In adesione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, e alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, l'Ente, con delibera del Commissario Liquidatore n. 006 de '26/07/2016, si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo e ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico composto da un professionista esterno.

La struttura organizzativa generale e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Commissario Liquidatore. La struttura organizzativa è stata definita secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave, quali il raggiungimento degli obiettivi, conformità alle normative di legge e di vigilanza e presidio/gestione delle diverse aree a rischio.

I principali processi decisionali e attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5/1999, il Commissario Liquidatore adotta le proprie determinazioni con delibere inviate per il controllo all'Assessorato Regionale all'Economia, che esercita la vigilanza, e al Presidente della Regione.

Il Commissario Liquidatore è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di ESPI in liquidazione e delega le proprie attribuzioni al Responsabile del Servizio Personale, Contenzioso e Adempimenti normativi, al Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economato, determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le

diverse funzioni svolte, predeterminandone i limiti secondo procedure previamente contenute in appositi regolamenti, formulari e mansionari. Sono, inoltre, formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza sia interna sia esterna.

D) CRITERI E ATTIVITÀ CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

ESPI non aveva ritenuto, fino al 2016 (e in assenza di indicazioni normative vincolanti), di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Controllo, in ragione dello stato di liquidazione, della ridotta attività residua, della mancanza di personale dipendente e soprattutto delle rigide procedure di adozione degli atti con rilevanza esterna (ed in particolare delle procedure di spesa).

L'Ente, in ossequio alle indicazioni pervenute dal Piano nazionale Anticorruzione, ove è previsto che gli enti pubblici economici adottino il piano di prevenzione della corruzione mediante estensione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e ai reati di cui alla L. n. 190/2012, e preso atto della normativa entrata in vigore e della sua valenza, ha condiviso la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed è altresì consapevole del fatto che l'etica è un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente ed in modo duraturo. Invero, così come previsto dal PNA, "*al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente*".

Pertanto, l'Ente ha adottato dal 2016 un Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di adeguare il proprio sistema organizzativo e di controllo alle previsioni del D.Lgs. 231/2001**. La presente versione rappresenta l'aggiornamento e l'integrazione del Modello rispetto alle novità normative intervenute negli ultimi anni, nonché alle modifiche della *governance* dell'Ente.** A tal fine, l'Ente in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato

il Modello con delibera del Commissario Liquidatore e con la medesima delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza, assegnandone le funzioni ad un soggetto esterno all'Ente e attribuendogli i relativi poteri.

Ai fini della predisposizione del Modello, l'Ente, con la collaborazione di un Professionista esterno, ha proceduto all'ideazione ed elaborazione del Modello, tenendo conto nella stesura dello stesso, dell'attività di direzione e coordinamento in essere.

Si è, altresì, fatto specifico riferimento al sistema di procedure ed istruzioni interne che già costituivano un adeguato indirizzo dato all'attività dell'Ente, nonché a un sistema di controllo della stessa.

L'Ente ed il Suo consulente hanno altresì tenuto in debita considerazione le prescrizioni normative del Decreto, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, delle indicazioni provenienti da ANAC, mantenendo una specificità legata anche alle particolari attività svolte dall'Ente.

Inoltre, nell'adozione del documento ESPI in Liquidazione ha opportunamente tenuto conto della più accreditata letteratura specialistica e della giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità amministrativa degli enti da reato. La c.d. "cultura 231" parla di *risk management* e *risk assessment* partendo dal concetto di "rischio accettabile". Il rischio è definito accettabile quando è stato approntato un sistema di prevenzione tale che non possa essere aggirato se non intenzionalmente. Secondo la dottrina, quindi, il modello organizzativo è efficiente se non può essere aggirato per negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa. Tali indicazioni, aventi carattere generale, sono state trasposte, nella redazione del Modello tenendo conto della realtà concreta dell'Ente, della sua ridotta dimensione e del suo ristretto ambito di attività

Il presente Modello Organizzativo di ESPI in Liquidazione trova il proprio fondamento valutativo nel "*Documento di Analisi e Gestione dei Rischi*", redatto in ossequio all'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 231/2001, che l'O.d.V. ha ultimamente sottoposto all'attenzione dell'Ente. Nel documento di ***Risk Assessment*** sono stati esplicitati i criteri seguiti e la metodologia adottata dall'Organismo di Vigilanza di E.S.P.I. in Liquidazione ai fini della valutazione del rischio di commissione di reati all'atto della revisione del MOG. La metodologia utilizzata è stata quella propria delle tecniche di *Risk Assessment* maggiormente diffuse e invalse nella pratica del settore 231 e nella cultura aziendalistica. I dati hanno tenuto conto dei rilievi e

dei riscontri dell'attività di vigilanza svolta dall'O.d.V. nell'ultimo triennio, delle criticità riscontrate e delle procedure adottate per la loro correzione, nonché dell'avvicendamento dei titolari delle posizioni-chiave all'interno dell'Ente avvenuti nel corso dell'ultimo anno. Gli elementi utili ai fini della valutazione del rischio sono stati ottenuti a seguito della verifica dell'Organigramma dell'Ente, dei mansionari e delle procedure adottate dall'Ente nell'ambito della propria attività operativa, nonché sulla base dei riscontri ottenuti nei colloqui con i soggetti che operano in ruoli strategici tenutisi nel corso delle ispezioni effettuate presso i locali dell'Ente.

E) ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un c.d. *Organismo di vigilanza* (di seguito *"l'Organismo" o "OdV"*) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di promuoverne l'aggiornamento.

Nomina dell'O.d.V.

Il Commissario Liquidatore dell'Ente, nella sua qualità di Organo amministrativo dirigente, nomina e revoca l'O.d.V. All'O.d.V. è altresì garantita la necessaria continuità di azione e, pertanto, non può essere revocato dall'incarico se non per gravi violazioni di obblighi posti a suo carico ai sensi di legge e dal Modello Organizzativo. Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, la nomina dell'O.d.V., in attuazione di quanto previsto anche dalla giurisprudenza in materia e dalle Linee guida di Confindustria, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'Ente *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"* (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione di autonomia, con la previsione di un sistema di *reporting* al Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, *"è indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne*

minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello".

- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di consulenza, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario).
- **continuità di azione:** tale requisito richiede un'attività continua di monitoraggio in modo da riscontrare sul campo l'efficacia del sistema di controllo interno ed entrando in diretto contatto con le aree a rischio individuate nel Modello Organizzativo adottato.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, in occasione della prima adozione del Modello 231 nel 2016, l'Ente ha optato per una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, costituto da un Professionista esterno. Ad ogni modo, ove l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, per il futuro l'incarico di O.d.V. potrà essere svolto anche dal Collegio dei Revisori. Ai sensi dell'art. 2399 c.c., oltre che delle "*Norme di comportamento del collegio dei Revisori*" emanate dal CNDCEC, sono previste per i membri dei Collegi di Revisori stringenti cause di ineleggibilità e decadenza che assicurano il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza. L'autonomia e indipendenza dell'iniziativa del Collegio dei Revisori, inoltre, è garantita dalla sua collocazione al vertice societario, con ampi poteri di vigilanza sullo stesso Organo Amministrativo, dalla linea di *reporting* diretta verso i soci dell'Ente, dai poteri di reazione e di denunzia previsti dal nostro ordinamento in favore dei Revisori.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha la facoltà di farsi coadiuvare dal personale dell'Ente ovvero, se ritenuto opportuno, da consulenti esterni dotati di competenze e professionalità specifiche avuto riguardo al tipo di attività da intraprendere, senza ulteriori oneri economici per l'Ente. L'O.d.V. e i suoi coadiutori, nello svolgimento dell'incarico, avranno l'obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi e, in ogni caso, non potranno utilizzare le notizie di cui vengano a conoscenza per scopi diversi da quelli dell'incarico.

Compiti ed attribuzioni dell'O.d.V.

All'O.d.V. sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture dell'Ente e alla concreta attività svolta;
- vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio;
- acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione dell'Ente e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità;
- vigilare sull'opportunità di proporre l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative o legate alla realtà aziendale;
- verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute;
- analisi delle novità normative, degli orientamenti giurisprudenziali e ricognizione delle principali disposizioni dettate dall'ANAC che abbiano impatto sul sistema 231.

Poteri e facoltà dell'O.d.V.

L'O.d.V., per il pieno svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, è fornito dei poteri necessari volti al corretto funzionamento del Modello. In particolare, spettano all'O.d.V. i seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi meramente esemplificativa:

- allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'O.d.V. può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello. In particolare possono essere previste verifiche su specifiche operazioni aziendali e verifiche sulle procedure e le regole di comportamento adottate;
- l'O.d.V. verifica, inoltre, attraverso attività di controllo programmata, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni dell'Ente competenti;

- l'O.d.V. ha la possibilità, in ogni momento, di prendere visione della documentazione e chiedere informazioni ai Destinatari in relazione a qualsiasi Area o Attività e ad ogni anomalia che possa essere connessa alla commissione di reati;
- l'O.d.V. ha il potere di segnalare agli organi competenti l'irrogazione delle sanzioni, come disciplinate nel Sistema Sanzionatorio, per eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
- può procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti anche cautelari dell'autorità competente, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e verifica in merito all'attività dei Destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza.

F) FLUSSI INFORMATIVI ATTIVI E PASSIVI DELL'O.D.V.

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

Obblighi di informazione immediata

I Destinatari sono tenuti a riferire senza indugio all'O.d.V. ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, ogni anomalia emersa nell'ambito di Aree o Attività sensibili, ovvero in altre attività ad esse connesse, l'eventuale ravvisata inadeguatezza di una determinata procedura alla effettiva prevenzione del reato, nonché i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti.

Le segnalazioni all'indirizzo dell'OdV

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stata istituita la c.d. procedura di "*Whistleblowing*", quale canale dedicato alle informative al di fuori della c.d. linea gerarchica provenienti dal personale assegnato all'Ente, ai sensi della L.R. n. 5/1999, che svolge l'attività di lavoro in suo favore e a tutti i soggetti terzi che, comunque, vengono

in contatto con l'Ente (fornitori, partecipanti alle gare di appalto, etc.).

È stata così prevista, attivata e resa pubblica sul sito web dell'Ente una casella di posta elettronica attraverso la quale l'O.d.V. riceve eventuali richieste o segnalazioni: **odvESPI@arubapec.it**. Sul sito dell'Ente è altresì pubblicato l'apposito *form* per l'invio delle segnalazioni da parte dei singoli (*Modulo di segnalazione all'organismo di vigilanza di E.S.P.I. in liquidazione*, Allegato C in calce al presente modello**)**: il modulo è organizzato per sezioni, destinate a contenere una breve descrizione del comportamento oggetto della segnalazione e l'indicazione dei soggetti coinvolti, e reca altresì l'informativa a tutela della riservatezza in favore del segnalante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, nonché le garanzie *anti-retaliation* previste dall'art. 1, co. 51 della L. 190/2012, disposizione che, in base alle Linee Guida di ANAC adottate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, è da ritenersi applicabile anche agli enti pubblici economici.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'O.d.V. viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Le segnalazioni pervenute all'O.d.V. sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo. L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

La disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*)

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede e valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

Va menzionata la recente normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o

irregolarità, altresì nota come disciplina del *whistleblowing*. La legge 30 novembre 2017 n. 179, reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La nuova legge, oltre ad implementare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico) ha anche esteso per la prima volta la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L'art. ***comma 2-bis*** stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo debba prevedere:

- canali – che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì disposto dallo stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Il ***comma 2-quater***, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee

alla segnalazione ricade sul datore di lavoro.

Alla luce di quanto precede, ESPI in Liquidazione agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone coinvolte e la reputazione del segnalato.

Flussi informativi periodici verso l'O.d.V.

I Destinatari del Modello sono tenuti altresì ad una informazione periodica nei confronti dell'O.d.V.: in particolar modo, i Responsabili delle diverse Aree e Attività sensibili, od anche singoli operatori, sono tenuti ad inviare all'O.d.V. periodicamente un aggiornamento sulla situazione della propria area.

Con riferimento infine agli specifici settori di Attività sensibili, è dunque previsto l'invio:

- di una Relazione sull'attività svolta dal Servizio Amministrativo ed Economato da parte del Responsabile con cadenza semestrale;
- di una Relazione sull'attività svolta dal Servizio Personale, Contenzioso e Adempimenti Normativi da parte del Responsabile con cadenza semestrale;
- di una relazione sull'Attività svolta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza con cadenza semestrale;
- di un Processo Verbale di Verifica delle strutture informatiche (*hardware e software) in* dotazione all'Ente con cadenza annuale;
- circa le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, del documento contenente l'aggiornamento del DVR e di una Relazione sul livello di attuazione delle norme in materia di Sicurezza sul Luogo di Lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con cadenza annuale;
- circa gli incarichi conferiti a professionisti e società esterni, della delibera dell'Organo Amministrativo di conferimento dell'incarico, del mandato e/o del contratto di consulenza stipulato, al fine di verificare i criteri di conferimento e l'adesione del soggetto individuato al rispetto delle regole del Modello 231 dell'Ente;
- per quanto riguarda le procedure di *procurement* dell'Ente, degli atti di tutte le procedure di aggiudicazione (bandi di gara, verbali, contratti stipulati) avvenute sia mediante ricorso al M.E.P.A. che al di fuori di esso;

- delle delibere dell'Organo amministrativo dell'Ente che riguardano temi di stretta connessione con le attività di competenza dell'O.d.V. (a titolo esemplificativo: conferimento di incarichi a consulenti o legali dell'Ente, modifiche al Modello 231 o al Codice Etico, adozione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, etc.), restando sempre ferma la facoltà per l'O.d.V. di prendere visione e richiedere copia, nel corso delle attività ispettive, di ulteriori delibere aventi ad oggetto specifiche operazioni aziendali da esso specificamente e autonomamente determinate;
- di una copia del documento del Bilancio intermedio di Liquidazione approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'O.d.V. di chiedere ulteriori informazioni in merito in ogni momento. Tutta la documentazione relativa alle informazioni inviate o ricevute dall'O.d.V. (reports, supporti contenenti informazioni, copia di documenti contabil, etc.) verrà conservata, con le modalità di archiviazione stabilite nell'apposito Regolamento dell'O.d.V.

Flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza provvede ad informare in ordine all'attività svolta l'Organo Amministrativo ed il Collegio dei Revisori con cadenza periodica e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.
In particolare, l'Organismo deve predisporre una relazione annuale di sintesi delle attività svolte, indicando, tra l'altro:

- i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello;
- le raccomandazioni finalizzate a porre rimedio alle carenze ed eccezioni accertate.

Di ogni riunione dell'O.d.V. viene redatto apposito processo verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti dell'Organo e dall'eventuale Segretario. Ulteriori aspetti operativi riguardanti il funzionamento dell'O.d.V. sono disciplinati nell'apposito regolamento che costituisce parte integrante del Modello (v. Allegato B).

G) IL CODICE ETICO E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di *governance* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Tutti i Destinatari ed i Terzi, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dovranno svolgere le proprie attività con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nell'ordinamento italiano, ivi comprese quelle comunitarie applicabili, nonché in osservanza del Codice Etico dell'Ente e delle specifiche procedure individuate nel presente Modello. Tutti coloro che lavorano ed operano nell'Ente e per esso sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. L'osservanza del Codice Etico e dei principi di condotta dell'Ente è espressamente richiesta anche ai Terzi che hanno rapporti con l'Ente. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello. A questo proposito, l'Ente ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio – condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello – per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello.

Il Codice Etico adottato dall'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato A).

H) SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231 del 2001, l'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

applicabile ai dipendenti dell'Ente.

ESPI in Liquidazione ha adottato un sistema disciplinare per sanzionare le condotte poste in essere dal personale dipendente in violazione del modello organizzativo e dei principi sanciti nel Codice Etico. Le suddette violazioni ledono il rapporto di fiducia tra ESPI in Liquidazione e il personale di Resais S.p.A. assegnato all'Ente. Il Sistema disciplinare è adottato dal Commissario Liquidatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera h) del D. Lgs. 231/2001.

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di reato. Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari.

Per il personale in servizio presso ESPI, trattandosi di dipendenti della Resais SpA assegnati all'Ente ai sensi della L.R. n. 5/1999, si farà riferimento anche al sistema sanzionatorio adottato dal datore di lavoro e, comunque, rimane competente il datore di lavoro, su denuncia di ESPI, all'applicazione delle relative sanzioni.

I soggetti **destinatari** dei provvedimenti previsti nel presente sistema sanzionatorio sono:

a) i dipendenti Resais assegnati all'Ente;

b) i collaboratori e i terzi legati da rapporti contrattuali con l'Ente;

c) l'Organo amministrativo (Commissario Liquidatore).

La tipologia e l'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità della violazione tenuto conto della ***rilevanza oggettiva*** della regola violata e dell'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa).

SANZIONI

1. <u>Per il personale dipendente Resais assegnato all'Ente.</u>

L'integrazione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali, con i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) multa (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (entro i limiti dei rispettivi CCNL di categoria);

e) licenziamento.

Tali misure sono adottate dal datore di lavoro Resais SpA su richiesta dell'Ente che denuncia tempestivamente le violazioni chiedendo l'applicazione delle sanzioni.

Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del modello. Il dipendente Resais assegnato all'Ente non intende violare le procedure di prevenzione ma, per disattenzione, negligenza o imperizia, il suo comportamento si pone in contrasto con le regole del presente modello.

Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di reiterazione di una violazione colposa.

Multa

Il provvedimento della multa dovrà essere applicato nei casi in cui il comportamento colposo assume una gravità tale da generare una situazione astrattamente idonea ad integrare una fattispecie prevista nel decreto legislativo 231/2001.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del modello organizzativo che non abbiano però generato un procedimento a carico di ESPI.

Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata nel caso di reiterazione delle violazioni dolose, ovvero quando la prima violazione dolosa abbia integrato un reato presupposto.

Il procedimento disciplinare in questo caso è autonomo dal processo a carico

dell'Ente, essendo il comportamento del dipendente Resais assegnato all'Ente autonomamente valutabile a prescindere dall'esito processuale.

2. <u>Per l'Organo amministrativo</u>

Ammonizione scritta

La violazione colposa del modello da parte del Commissario Liquidatore determina l'ammonizione scritta.

Sospensione del trattamento economico

La reiterazione colposa del modello da parte del Commissario Liquidatore comporta la sospensione del compenso fino a 2 mesi.

Revoca dalla carica

La violazione dolosa del modello organizzativo comporta la revoca dalla carica da parte dei Soci. Ciò si verifica a prescindere dalla effettiva integrazione di un reato presupposto previsto all'interno del d.lgs. 231/2001.

3. <u>Per i collaboratori esterni</u>

La violazione del modello organizzativo da parte dei collaboratori esterni comporta l'attivazione dell'apposita clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti tra ESPI e tutti i soggetti esterni.

I) TUTELA DELLA TRASPARENZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Con delibera n. 1134/2017, l'ANAC ha adottato le "*Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", dettando nuove e più dettagliate prescrizioni in ordine ai dati che gli Enti sono tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti internet. In particolare, ogni anno l'Autorità pubblica una tabella contenente un elenco di tutti gli obblighi di pubblicazione e le tipologie di informazioni richieste, con differenziazioni a seconda dello specifico ambito soggettivo di applicazione e in ragione del criterio della "compatibilità" con la struttura dell'Ente di riferimento di cui all'art. 2-*bis* del D.lgs. 33/2013. Tali adempimenti sono stati generalmente posti con scadenza alla data del 31 gennaio di ciascun anno, in concomitanza con il termine per l'adozione dei Piani triennali per la Corruzione e la Trasparenza.

E.S.P.I. in Liquidazione compie una programmazione preventiva delle attività legate agli adempimenti in materia di trasparenza che normativa pone in capo agli enti pubblici economici; il documento che illustra le linee dell'attività è il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità da ultimo adottato, con riferimento al triennio 2019-2021, con delibera del Commissario Liquidatore n. 005/2018/CL del 24/10/2019. L'Ente, in stretta collaborazione con l'O.d.V., e considerata la stretta correlazione esistente tra la disciplina in materia di Trasparenza e obblighi di pubblicazione e la prevenzione della corruzione, sollecita la correzione delle criticità emerse nel più breve termine possibile, al fine di assicurare, fino alla definitiva chiusura dell'Ente, il pieno adempimento degli obblighi imposti dalla legge, pur tenendo conto dell'avanzamento della liquidazione e della limitata attività residua.

L'Ente assicura le condizioni dell'esercizio del diritto di "accesso civico generalizzato" introdotto dal D.lgs. n. 97 del 2016, c.d. FOIA (*Freedom of information Act*) italiano, che consente al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato, e ciò a

differenza del diritto di accesso civico "semplice" (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

In particolar modo, l'Ente cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "*Accesso civico*" (inserita alla sezione del sito "Amministrazione Trasparente, alla macro-famiglia "*Altri contenuti*"), contenente indicazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico e generalizzato di cui alla normativa FOIA e il Modulo di Accesso Generalizzato con cui qualunque soggetto potrà sollecitare all'Ente la pubblicazione delle informazioni richieste (Allegato D in calce al presente Modello).

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

PARTE SPECIALE

1. ELENCO COMPLETO DEI REATI

Di seguito, vengono elencati, in maniera specifica, le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Art. 24, D.Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico

Si tratta, in particolare, dei delitti di seguito specificati del Codice Penale:

- Malversazione a danno dello stato (art. 316/bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316/ter c.p.);
- Truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma2, n. 1,c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640/bis c.p.);
- Frode informatica in danni dello stato o di altro ente pubblico (art. 640/ter c.p.).

Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 7 e 8 del 2016 che prevede l'introduzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati di seguito specificati del Codice Penale:

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640/quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615/ter c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491/bis c.p.);
- Detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615/quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615/quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617/quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617/quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635/bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635/ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635/quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635/quinquies c.p.);

Art. 24/ter, D.Lgs. 231/2001.

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede nel novero dei reati, la fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di criminalità organizzata. Si tratta, in

particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416/bis c.p., come modificato dalla legge n. 69/2015);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416/bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416/ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Concussione, introduzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione
Articolo modificato dalla Legge 190/2012, si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 190/2012 e legge n. 69/2015);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Circostanze aggravanti (art. 319/bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319/ter c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319/quater – articolo aggiunto dalla legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 69/2015);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322/bis c.p. – articolo modificato dalla legge n. 190/2012);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

Art. 25/bis, D.Lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
L'articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 409, modificato dalla legge n. 99/2009, introduce l'illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete art. 454 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Art. 25-bis 1, D.Lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio
La Legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede l'introduzione dell'art. 25/bis 1, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro l'industria e il commercio.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513/bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517/ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517/quater c.p.).

Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001

Reati societari

Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, prevede l'introduzione dell'art. 25/ter, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati societari.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Civile:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – modificato dalla legge n. 69/2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621/bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. – modificato dalla legge n. 69/2015);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629/bis c.c. – articolo aggiunto dalla

legge n. 262/2005);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. – articolo aggiunto dalla legge 190/2012 e modificato dal D.Lgs. n. 38/2017);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635/bis c.c. – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Art. 25/quater, D.Lgs. 231/2001)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, prevede l'introduzione dell'art. 25/quater, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270/bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270/ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270/quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270/quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270/quinquies 1 - legge n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270/quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270/sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280/bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289/bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Costipazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (legge n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (legge n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (legge n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, articolo 2.

Art. 25/quater 1, D.Lgs. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede l' introduzione dell'art. 25/quater 1, recante la previsione di

fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583/bis c.p.).

Art. 25/quinquies, D.Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

La Legge 11 agosto 2003, n. 228, prevede l'introduzione dell'art. 25/quinquies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro la personalità individuale.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600/bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600/ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600/quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600/quater 1 c.p. – articolo aggiunto dall'art. 10, legge n. 38/2006);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600/quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603/bis c.p.);
- Adescamento di minori (art. 609/undecies c.p.).

art. 25/sexies, D.Lgs. 231/2001
Reati di abusi di mercato

La Legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede l'introduzione dell'art. 25/sexies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di abuso di mercato.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Testo Unico della Finanza:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

Art. 25/septies, D.Lgs. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, prevede l'introduzione dell'art. 25/septies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).

Art. 25/octies, D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché

autoriciclaggio
La Legge 21 novembre 2007, n. 231, prevede l'introduzione dell'art. 25/octies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648/bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 648/ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648/ter 1 c.p.).

Art. 25/novies, D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
La Legge 23 luglio 2009 n. 99, prevede l'introduzione dell'art. 25/novies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli di legge:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, medianti connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941, comma 1, lett. a/bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opera altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941, comma 3);
- Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborazione; importazione distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione e programmi per elaboratori (art. 171/bis, legge n. 633/1941, comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione o concessione in locazione di banche dati (art. 171/bis, legge n. 633/1941, comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi i ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessioni a qualsiasi titolo o impostazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelati dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa /art. 171/ter, legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171/seppie, legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171/octies, legge 633/1941).

Art. 25/decies, D.Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, prevede l'introduzione dell'art. 25/decies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377/bis c.p.).

Art. 25/undecies, D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con le modifiche apportate dalla legge n. 68/2015, prevede l'introduzione dell'art. 25/undecies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati ambientali.
Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli di legge in materia e del Codice Penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452/bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452/quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452/quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452/sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452/octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727/bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733/bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (legge n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3/bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzati (D.Lgs. n. 156/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuoli, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D,Lgs. N. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260/bis);
- Sanzioni (D,Lgs. N. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanza lesive (legge n. 549/1993, art. 3).

Art. 25/duodecies, D.Lgs. 231/2001
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'articolo aggiunto dal D.Lgs. 13 luglio 2012, n. 109, introduce l'illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Si tratta, in particolare, del delitto:

- Impiego di cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12/bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Legge n. 146/2006

Reati transnazionali
La Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ivi elencati che abbiano carattere transnazionale.
Tale, si considera il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare i reati che, avendo carattere transnazionale come sopra definito, possono generare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto sono contemplati all'art. 10 della Legge 146/2006 e qui di seguito elencati:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3/bis, 3/ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al DPR 09/10/1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291/quater del T.U. di cui al DPR 23/01/1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377/bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416/bis c.p.).

A rt. 25 - *terdecies* D.Lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia
Si tratta, in particolare, del delitto:

- Art. 604 bis c.p. Propaganda a delinquere per motivi di discriminazione razziale

Art. 25 - *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive
Si tratta, in particolare, del delitto:

Art. 1, 4, legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

2) RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DA PARTE DI ESPI IN LIQUIDAZIONE

In considerazione della specifica e residuale attività dell'Ente, delle strutture organizzative esistenti e dell'avanzato stato della Liquidazione, il Modello di ESPI in Liquidazione prende in considerazione tra tutte le fattispecie previste dagli artt. 24 e segg. del D.lgs 231/2001, quali fattispecie di reato che, in ipotesi, potrebbero essere commesse dal personale dell'Ente nello svolgimento delle proprie attività di liquidazione, soltanto quelle in relazione alle quali sussiste, secondo le risultanze dell'attività di *risk assessment,* un rischio di verificabilità quantomeno apprezzabile, tralasciando quelle che la cui verificabilità può escludersi anche in astratto.

Si tratta in particolar modo delle fattispecie previste da D.Lgs. 231/2001:

- **Delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)**
- **Reati societari (art. 25 *ter*);**
- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*);**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);**
- **Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*).**

3) MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

L'art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". Quest'analisi è cristallizzata nel documento denominato "*Risk Assessment*", predisposto dall'Organismo di Vigilanza; i risultati emersi dall'attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli sono stati oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.

Attraverso la Mappatura, ESPI in Liquidazione, tenendo in considerazione parametri la della potenziale gravità delle ipotesi di reato, della probabilità di realizzazione del reato, del livello dei controlli già posti in essere, ha riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal

D.lgs. n. 231/2001 nelle seguenti aree di attività dell'Ente:

- Rapporti con Istituzioni Nazionali, Enti Territoriali Locali, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri Soggetti Pubblici nell'ambito delle attività di liquidazione dell'Ente;
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative;
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.).
- Gestione della contabilità analitica e generale;
- Predisposizione dei progetti di Bilancio Civilistico;
- Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- Acquisto e gestione dei software informatici;

4. PROCEDURE

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, l'Ente, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il corpo procedurale esistente con la definizione di alcune procedure (di seguito, **"Procedure"**) a presidio delle aree di rischio individuate.

Pertanto nell'ambito del sistema dei controlli preventivo ex D.lgs. n. 231/2001 è prevista la definizione di Procedure specifiche, che contengono i "controlli chiave" più idonei a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo.

Ciascun protocollo contribuisce all'insieme di regole di condotta aziendale, costituendo norma interna, e forma parte essenziale del presente Modello. Tali Procedure identificano, inoltre, i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso. All'interno di

ciascuna procedura è identificato un soggetto responsabile dell'invio dei suddetti flussi informativi all'O.d.V., nonché del periodico aggiornamento e di un'adeguata diffusione del protocollo stesso.
Qualsiasi modifica ai protocolli deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che il Modello prevede "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie dell'Ente (es. costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).
Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'Ente.
Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l'adempimento delle obbligazioni dell'Ente di varia natura, ordinaria o straordinaria; esso deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività dell'Ente e comprende le seguenti fasi:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e comunicazione - debitamente autorizzata – dal Commissario Liquidatore;
- predisposizione delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite;
- richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;
- verifica della corrispondenza tra l'importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.

In ossequio ai criteri sopra descritti, l'Ente esegue le proprie operazioni finanziarie in conformità al proprio Regolamento Economato e il titolare della funzione è il Responsabile del Servizio Personale ed Economato. Questi esercita il controllo delle risorse finanziarie ed è tenuto a comunicare tempestivamente all'O.d.V. ogni comportamento anomalo in termini di rilevanza e ripetitività.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231 /2001

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

i) Premessa

I reati disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, c.d. reati in danno della Pubblica Amministrazione, presuppongono l'instaurazione di rapporti tra ESPI in liquidazione, per il tramite di quanti agiscono in suo nome e/o conto (Commissario Liquidatore, personale dipendente), ed i seguenti soggetti:

- Pubblica Amministrazione
- l'autorità giudiziaria.

ii) La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

La definizione di Pubblica Amministrazione non è univoca e ESPI ha ritenuto cautelativamente di fare riferimento ad una accezione più ampia di cui la giurisprudenza ha fornito alcuni indici rivelatori, individuando il carattere pubblicistico di un Ente ove:

- è sottoposto ad una attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- opera in regime di convenzione e/o concessione con la P.A.;
- benefici dell'apporto finanziario dello Stato;
- la sua attività economica presenti un interesse pubblico prevalente.

Possono, dunque, essere ricompresi fra gli Enti Pubblici le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici

ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. A tal fine, riportiamo qui di **seguito una breve descrizione dei reati richiamati** dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità) del D. Lgs.231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata. Il

delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.
In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggiro opera, invece, non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un aggiramento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs 231/2001, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Il trattamento sanzionatorio ha subito un aggravamento ad opera della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (l'autore della condotta è ad oggi sanzionato con la reclusione da due a sette

anni di reclusione).

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione consiste, in generale, in un accordo criminoso avente ad aggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.
Prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012, il codice penale distingueva tra:

1) reato di corruzione per un atto di ufficio *ex* art. 318 c.p. (c.d. corruzione impropria), ove il fatto incriminato al comma primo era quello del "pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa" (c.d. corruzione impropria antecedente) e, al comma secondo, quello del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto" (c.d. corruzione impropria susseguente).
2) reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio *ex* art. 319 c.p. (c.d. corruzione propria) ove il fatto incriminato era ed è a tutt'oggi, quello del *"pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa"*.

La L. 190/2012 ha comportato importanti innovazioni per quanto riguarda la fattispecie di corruzione c.d. impropria di cui all'art. 318 c.p.: quella più evidente è che, ad oggi, lo stesso non è più rubricato come "Corruzione per un atto di ufficio", bensì nella formula più ampia **"Corruzione per l'esercizio della funzione"**. Si tratta di un'innovazione sostanziale: attualmente, l'art. 318 c.p. dispone che *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente*

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni": si nota quindi che:

- è venuta meno la distinzione tra corruzione impropria antecedente e susseguente;
- non è più necessaria la sussistenza di un collegamento tra l'utilità o la promessa ricevuta e uno specifico atto dell'ufficio (da adottare o già adottato), configurandosi la fattispecie anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si sia concretata in uno specifico atto;
- nel nuovo testo, il termine "retribuzione" è stato sostituito dalla locuzione "denaro o altra utilità": attualmente, quindi, si presume venuta meno la necessità che sussista una proporzionalità, un vero e proprio rapporto "sinallagmatico", tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto.

Il trattamento sanzionatorio della corruzione per l'esercizio della funzione ha subito un aggravamento ad opera della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (l'autore della condotta è ad oggi sanzionato con la reclusione da tre a otto anni di reclusione).

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro ad un funzionario di un pubblico ufficio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività dell'Ente in Liquidazione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito di un procedimento penale, civile od amministrativo, in cui l'Ente sia parte o no, si proceda a corruzione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), al fine di ottenere un indebito vantaggio nel caso in cui l'ESPI sia parte del procedimento ovvero per favorire o danneggiare una parte terza nell'ambito di un procedimento in cui l'Ente non è parte.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre danaro o altra forma di utilità, anche mediante interposta persona, al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da ESPI per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La fattispecie criminale è quella disciplinata dagli artt. 318 e 319 c.p. (ovvero corruzione), tuttavia

in questo caso il "corrotto", ovvero colui che accetta denaro o altra utilità per compiere atti rientranti nei propri doveri d'ufficio o atti contrari al proprio dovere d'ufficio, è un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato ai sensi dell'art. 320, co. 2 c.p. (art. 358 c.p.).

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre una somma di danaro (o promette utilità di altra natura) ad un incaricato di pubblico servizio allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività dell'Ente.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nella qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, venga- no utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo offre danaro o altra forma di utilità, anche mediante interposta persona, al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da ESPI per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato introdotto, tra i reati-presupposto previsti e puniti dal D. lgs. 231/2001, il reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", di cui all'art. 319 *quater* c.p., che punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi, nei casi anzidetti, dà o promette denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Più di recente, la L. 9 gennaio 2019 n. 3, aggiungendo all'art. 322 *bis* c.p. i commi 5 *ter* e 5 *quater,* ha esteso la portata applicativa della norma, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni di cui ai sopra richiamati articoli di legge anche ove le condotte riguardino:

- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

L'art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio. Attraverso detta fattispecie il legislatore del 2012 si era proposto di punire non la legittima attività di *lobbyng*, bensì l'attività di quei soggetti i quali, avvalendosi di contatti e relazioni, condizionano indebitamente le decisioni dei pubblici ufficiali. La norma in questione punisce infatti condotte prodromiche al vero e proprio accordo corruttivo, anticipando dunque l'intervento della sanzione penale.

La nuova formulazione mantiene sostanzialmente gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p.

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (il riferimento, nella formulazione precedente, era alla remunerazione per un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando una conoscenza che nei fatti non ha). La novità in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente) – per quanto controversa nella sua interpretazione costituzionalmente orientata - sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 ha aggiunto l'articolo 24-decies la citata fattispecie di

reato, la norma sancisce la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'Ente stesso, del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.
L'articolo 377-bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
A titolo esemplificativo, basti pensare al caso, solo astrattamente configurabile, in cui un collaboratore o consulente di ESPI induca un collega o ad altra persona a rendere dichiarazioni false ad un'autorità giudiziaria nel corso di una visita ispettiva propedeutica ad un'indagine giudiziaria, al fine di far conseguire un illecito vantaggio all'Ente, in cambio della promessa di uno sviluppo retributivo o di altre forme di incentivazione personale.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le attività "sensibili" nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati) sono ascrivibili, principalmente, alla gestione degli appalti di beni e servizi ancora esistenti ed al pagamento dei consulenti esterni per il perseguimento delle finalità residue dell'Ente.
Tenuto conto della peculiare attività svolta da ESPI, i settori "sensibili" nella cui normale operatività sono gestiti contatti con rappresentanti della P.A. sono: il Commissario Liquidatore, il Servizio Amministrativo ed Economato e il Servizio Personale, Contenzioso e Adempimenti normativi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

ESPI in Liquidazione, nello svolgimento della sua residua attività di liquidazione, **vieta a tutti i suoi collaboratori di utilizzare i contributi della Regione Siciliana per scopi diversi al conseguimento dell'interesse pubblico a cui sono destinati** (ex art. 316 bis C.P.).
La condotta sanzionata, infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non sono più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
ESPI in Liquidazione vieta, altresì, ai Destinatari del presente modello organizzativo di

controllo di gestione di **porre in essere artifici e raggiri, anche ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi non dovuti dalla Regione Siciliana** (ex art. 640 ter C.P.).

ESPI in Liquidazione vieta a tutti i suoi collaboratori di offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, o a loro parenti (ex artt. 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322 C.P.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati da estrema correttezza. I collaboratori di ESPI in Liquidazione partecipano con lealtà all'eventuale accertamento cui sono sottoposti, coadiuvando i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

ESPI in Liquidazione, per le esigenze delle procedure di liquidazione, sceglie i propri collaboratori tenendo conto della professionalità e del curriculum di ciascuno e prelevandoli nell'ambito dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso RESAIS spa., ai sensi dell'art. 9 L. n. 5/1999.

ESPI in Liquidazione non stipula contratti di consulenza per favorire soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Ai destinatari del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, ESPI richiede di:

- osservare scrupolosamente la Legge, le norme del codice etico, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività dell'Ente, con particolare riferimento alle atti- vità che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- istaurare e mantenere qualsiasi rapporto con esponenti della P.A. sulla base di cri- teri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto espresso divieto al Commissario Liquidatore, ai collaboratori e consulenti a vario titolo (anche attraverso la previsione di apposita clausola contrattuale) di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

- iniziare o proseguire rapporti con collaboratori esterni che non intendono allinearsi al principio di stretta osservanza delle legge e dei regolamenti in essere. Agli stessi è richiesto, all'inizio di ogni rapporto contrattuale di qualsivoglia natura ovvero al rinnovo del medesimo, di sottoscrivere idonea dichiarazione dalla quale risulti che essi accettano di attenersi alle regole fissate nel Modello ovvero, se soggetti ad un proprio modello con identiche finalità, dichiarino di attenersi ad esso;
- autorizzare od effettuare pagamenti in contanti o in natura (se non nei casi strettamente previsti nella Procedura relativa alla gestione del Fondo Economato ed osservando rigorosamente la procedura aziendale). In ogni caso, di ogni pagamento in contanti o in natura deve essere lasciata evidenza scritta ed idonea giustificazione;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi, regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.
- concedere trattamenti di favore e altri vantaggi a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero ai coniugi, parenti ed affini fino al 4° grado dell'incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale;
- riconoscere compensi in favore di Collaboratori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti.

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole e principi di comportamento indicati al precedente paragrafo, ESPI richiede ai Destinatari del presente Modello di osservare le regole qui di seguito.

Procedura n. 1.

All' Organo Sociale, ai Collaboratori, ai Consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di ESPI deve **essere formalmente conferito potere in tal senso dall'Ente**. In particolare ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: - i poteri del delegato; - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

Procedura n. 2

Collaboratori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che renda conoscibili i criteri di selezione. I rapporti tra ESPI in Liquidazione e i

Collaboratori e Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e contenere clausole standard, al fine del rispetto dei principi ex D. Lgs. 231/01. Idonei strumenti sono adottati per verificare l'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni da essi espletate.

Nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Collaboratori e Consulenti deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello adottati da ESPI e delle loro implicazioni per l'Ente, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello di ESPI e nel D. Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'Ente in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). A tal fine, si veda il testo del Protocollo di Integrità, di cui all'Allegato E in calce al presente Modello.

Procedura n. 3

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad es. verifiche tributarie) deve partecipare il Commissario Liquidatore o un soggetto responsabile a ciò espressamente delegati (c.d. responsabile dell'area sensibile) dell'interazione con i funzionari della Pubblica Amministrazione che procedono all'ispezione; al termine dell'ispezione, dovrà essere redatto un verbale in cui devono inserirsi: data, natura dell'ispezione subita, esito, allegazione verbale rilasciato dagli ispettori, sottoscrizione del soggetto responsabile; copia del verbale che registra l'ispezione deve essere inviata all'Organismo di vigilanza che provvede all'archiviazione.

Procedura n. 4

Le spese relative ad acquisti per forniture di beni o servizi - oltre € 520,00 - sostenute da ESPI dovranno essere appositamente autorizzate e verbalizzate con apposita delibera del Commissario Liquidatore. Il verbale dovrà indicare la causale dell'operazione, la somma impegnata, la data e la sottoscrizione del medesimo Commissario.

Procedura n. 5

In materia di approvvigionamento di beni e servizi:

- le richieste di acquisto devono essere autorizzate da soggetti muniti di idonei poteri,
- la documentazione inerente gli acquisti deve consentire di dare evidenza della metodologia

utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;

- l'approvvigionamento di beni o servizi deve essere disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo devono essere adeguatamente prestabiliti;
- è opportuno che, per la selezione del fornitore, venga valutato un numero idoneo di offerte;
- nella scelta del fornitore devono essere preventivamente valutati i criteri volti a verificare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- la notizia di eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore, ovvero di particolari richieste indebite avanzate da personale dell'Ente al fornitore, devono essere segnalate senza ritardo all'OdV;
- gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello dell'Ente
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori devono essere effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economato ed a seguito di un iter autorizzativo predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie deve avere sempre una causale espressa e deve essere documentato e registrato, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le fatture ricevute dall'Ente relative all'acquisto di beni e servizi devono essere registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- documentazione: le procedure aziendali prevedono che la documentazione afferente l'acquisto di beni e servizi sia adeguatamente catalogata e conservata in apposito archivio. Gli atti essenziali relativi ai contratti sono in ogni caso pubblicati. in ottemperanza con quanto disciplinato dalla L. 190/2012 e D. lgs. 33/2013, nonché dal Piano Anticorruzione e Trasparenza.

DELITTI INFORMATICI
E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

ai sensi dell'art. 24 *bis*
del D. Lgs. 231 /2001

2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, - in vigore dal 5 aprile 2008 - è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79).
Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.
Viene utilizzato il termine "reato informatico" per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ed il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 hanno introdotto un nuovo art. 24-*bis* nel D. lgs. n. 231/2001 che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie:

- Falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-*bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-
  quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-*quinquies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter*. c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinquies* c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-
  quinquies c.p.)
- Frode informatica commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-*ter*, III comma, c.p.)
- Indebito utilizzo, falsificazione ed illecito possesso di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, D. Lgs. 231/07)

Di seguito, la disamina di quei reati che, tenuto conto dell'attività concretamente svolta da ESPI in Liquidazione, si ritengono teoricamente ipotizzabili.

Falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
Tale articolo, effettivamente rubricato come "Documenti informatici", estende ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria le disposizioni sanzionatorie in materia di falsità in atti di cui allo steso capo del codice penale (capo III, titolo VII, libro II c.p.).

Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
La condotta del reato in oggetto consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludervi la permanenza. Occorre precisare ai sensi della disposizione in esame come anche un singolo P.C. costituisca un sistema informatico. Per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema protetto da "misure di sicurezza", quali, ad esempio, codici di accesso, alfabetici o numerici, oppure dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.) L'art. 615 quater incrimina due tipi di condotte, volte, rispettivamente, ad acquisire i mezzi necessari per accedere ad un sistema informatico altrui ovvero a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)
La fattispecie sanziona la condotta di chi, nell'intento specifico di danneggiare un sistema informatico (o le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti) ponga in essere una o più condotte volte alla produzione o al reperimento, ovvero alla trasmissione a terzi soggetti,

di apparecchiature e dispositivi, ovvero programmi informatici, atti allo scopo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma di legge contiene in sé più condotte. Il primo comma sanziona la fraudolenta intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici o telematici; il secondo comma, invece, sanziona una condotta diversa e successiva a quella di intercettazione, vale a dire quella di rivelazione del contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, delle comunicazioni fraudolentemente intercettate.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (anche utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico) (artt. 635 bis e ter c.p.)

I due articoli sanzionano condotte del tutto affini: si tratta, in entrambi i casi, di azioni volte a distruggere, alterare o deteriorare dati o programmi informatici altrui, più gravi nei casi di cui all'art. 635 *ter* c.p. trattandosi di dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità) (artt. 635 quater e quinquies c.p.)

Come per i due articoli precedenti, anche in questo caso si è in presenza di condotte affini: in questo caso le azioni di danneggiamento portate a compimento (o portate avanti nelle modalità di cui ai due articoli precedenti, ovvero condotte attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi) sono talmente invasive da rendere del tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacolano comunque gravemente il funzionamento; anche in questo caso, il reato di cui all'art. 635 *quinquies* è più grave rispetto a quello di cui all'art. precedente perché ha ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Il reato in esame consiste essenzialmente nella condotta di chi si procuri un ingiusto profitto mediante l'alterazione, in qualsiasi modo, di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

La nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali:entrata in vigore del GDPR e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101

Per quanto la disciplina in materia di protezione dei dati personali non abbia immediate ripercussioni su quella riguardante la responsabilità da reato degli enti, si ritiene comunque opportuno fare un breve cenno, all'interno della presente Parte Speciale, alle principali novità legislative che hanno interessato la materia: ciò, anzitutto, per l'importanza e l'attualità che il tema riveste e, secondariamente, nell'intento di valorizzare il Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 quale principale strumento di riferimento per la *compliance* aziendale.
IL 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti gli stati dell'Unione Europea il Regolamento UE 679/2016, meglio conosciuto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (o *General Data Protection Regulation*, abbreviato appunto nell'acronimo GDPR). A distanza di qualche mese, il 19 settembre 2018, è entrato in vigore D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.
Il Regolamento – che va a sostituire la precedente Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei Dati, risalente al 1995 – è stato introdotto allo scopo di adeguare la materia e semplificare il quadro normativo per le imprese che gestiscono i dati personali: in tale contesto, sebbene i principi fondamentali in tema di *privacy* e protezione dei dati restano invariati, attraverso il Regolamento si è voluto far fronte agli importanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo digitale e, dunque, alle rinnovate esigenze di tutela. Tra gli aspetti più significativi del Regolamento si possono indicare:

1. **la portata extraterritoriale del Regolamento**: le disposizioni di cui al Regolamento, a protezione dei dati dei cittadini europei, si applicano a tutte le società che trattano o gestiscono tali dati, a prescindere dal Paese in cui hanno la sede legale o in cui i dati vengono elaborati;
2. **nuove norme in materia di consenso al trattamento**: le società che raccolgono o trattano dati personali devono illustrate in modo chiaro le condizioni che regolano la raccolta e il trattamento dei dati, ricorrendo ad un linguaggio semplice, comprensibile a tutti i cittadini, senza possibilità di equivoco. Gli stessi criteri si applicano per gli strumenti attraverso cui l'utente esprime il proprio consenso.
3. **i diritti dell'utente:** le aziende devono permettere agli utenti di sapere se i loro dati vengono elaborati e, in caso affermativo, a quale scopo e attraverso quali supporti e piattaforme.

Inoltre, se richiesti, devono fornire i dati personali al soggetto interessato, in modo gratuito e in

formato elettronico; gli utenti hanno diritto di ricevere i propri dati personali per poterli trasmettere a un altro ente; ogni utente, inoltre, ha il diritto alla cancellazione dei propri dati personali quando voglia revocare il consenso al trattamento dei suoi dati e non vi siano ragioni legittime alla conservazione.

4. **il Data Protection Officer:** gli enti pubblici e le aziende le cui principali attività implicano "*un monitoraggio regolare e sistematico di dati su larga scala*" sono tenute alla nomina di un *Data Protection Officer* (DPO), che ha il compito di garantire la conformità dell'azienda al GDPR.
5. **adempimenti immediati in caso di c.d. "*data breach*":** eventuali violazioni di sicurezza che abbiano comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati devono essere notificate all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, dal momento in cui si è venuto a conoscenza della violazione;
6. **l'elevato importo delle sanzioni in caso di violazioni**: in caso di violazioni, il Regolamento introduce sanzioni economiche per le aziende che possono ammontare fino al 4% del fatturato annuale globale o a 20 milioni di euro (un'azienda può essere passibile di sanzioni se, per esempio, non ha *policy* adeguate per il trattamento dei dati personali).

PRINCIPI GENERALI e PROCEDURE

L'Ente, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice Etico volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame. L'utilizzo dei sistemi informativi di ESPI deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti.

I collaboratori devono utilizzare i sistemi informativi per l'attività propria di ESPI. L'uso degli stessi ai fini personali è vietato. Ciascun dipendente o collaboratore che ha accesso ai sistemi informativi è identificato attraverso una password personale. I sistemi informativi sono controllati periodicamente da una *software house* con cui intercorre un rapporto formalizzato.

ESPI in Liquidazione vieta l'installazione nei sistemi informativi di programmi c.d. *peer to peer* o, comunque, di software che permettano all'utente di scaricare o condividere materiale di qualsiasi genere da altri utenti.

Il rapporto con la società di I.T. deve essere formalizzato in un atto scritto (contratto o lettera di incarico). ESPI consegna alla controparte copia del Codice Etico e del Modello organizzativo. Il contratto deve contenere un'apposita clausola risolutiva espressa che preveda lo scioglimento del contratto in caso di violazione da parte della società di I.T. del codice Etico o del Modello organizzativo di ESPI in Liquidazione.

ESPI in Liquidazione inoltre, provvede ad adottare le seguenti **procedure**:

- redazione di informative del contenuto conforme alla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- verbale delle strutture informatiche (Hardware e Software) in dotazione all'Ente;
- istituzione del Registro delle Attività di Trattamento a cura del DPO: *ex* art. 30 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in cui vengono rappresentate le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali in ambito aziendale.

REATI SOCIETARI
ai sensi degli artt. 25 *ter*
e *sexies* del D. Lgs. 231 /2001

3. I REATI SOCIETARI

I reati disciplinati agli artt. 25 ter e ss. del D. Lgs. 231/2001 presuppongono comportamenti lesivi di interessi eterogenei, sia interni che esterni al rapporto societario inteso in senso stretto quindi non soltanto comportamenti interni alla società, ma ogni comportamento che può ledere il diritto, dei possibili creditori, dei terzi interessati e, in genere, dell'interesse generale al regolare funzionamento della società nell'ambito dell'economia nazionale. Nell'elenco sono compresi sia reati propri, sia reati comuni, ovvero fatti censurati che possono essere realizzati da chiunque operi in nome e/o per conto della Società.

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (***art. 2621 c.c.***).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (***art. 2621 - bis c.c.***).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (***art. 2621 - ter c.c.***)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis.

False comunicazioni sociali delle società quotate (***art. 2622 c.c.***)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Esempio: uno dei possibili autori o suoi diretti collaboratori rifiutano di fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dall'Ente per il recupero di crediti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Attività sensibili*:*

In relazione ai reati elencati ed alle sottese condotte criminose, l'analisi dei processi dell'Ente, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dagli art. 25 ter ss. D. Lgs. 231/01.

1. Redazione dei documenti contabili

ESPI si impegna nella redazione del bilancio ad osservare i principi di trasparenza, verità e correttezza nel rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio. ESPI, in relazione ai reati di seguito elencati, ha previsto specifiche procedure di controllo:

a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – art. 2622 c.c.)

b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

c) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

d) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Procedura n. 1

I consulenti esterni che partecipano alla redazione dei documenti contabili svolgono la loro attività nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti.

Il Commissario Liquidatore sottopone alla verifica del Collegio dei Revisori la bozza di bilancio redatta dal consulente esterno prima di approvarla con apposita Delibera;

Il Commissario Liquidatore deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo assegnata dalla legge al Socio dell'Ente, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili al medesimo Socio i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Procedura n. 2

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e terzi in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed, in particolare, ai fini della formazione dei bilanci intermedi e di quello finale della liquidazione dell'Ente, delle eventuali relazioni e situazioni contabili infrannuali della ESPI, dovrà essere seguito il seguente procedimento.

Il Commissario Liquidatore, unitamente al Responsabile "Servizio Amministrativo ed economato" sono tenuti a rilasciare un'apposita attestazione **(*Lettera di attestazione generale all'Organo di Vigilanza*)** sottoscritta dal Commissario Liquidatore attestante:

a) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dall'Ente stesso;

b) l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;

c) il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;

d) il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

La dichiarazione di cui alla **Lettera di attestazione generale all'Organo di Vigilanza** deve essere:

1) presentata ai soci dell'Ente in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio Intermedio di liquidazione e/o Finale;

2) trasmessa in copia al ODV;

Procedura n. 3

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

e) acquisizione – ove tale verifica non sia possibile direttamente, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;

f) accertamento della idoneità sul piano professionale del personale interno preposto alla predisposizione di tali documenti;

g) dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

Procedura n. 4

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la ESPI, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate e privacy.

LETTERA DI ATTESTAZIONE GENERALE ALL'ORGANO DI VIGILANZA

ESPI in LIQUIDAZIONE

Data

(Organo di Vigilanza *destinatario*)

1. È nostra la responsabilità che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale - finanziaria e il risultato economico d'esercizio, nonché le variazioni intervenute nella situazione patrimo niale - finanziaria.

2. Abbiamo messo a disposizione dell'ODV

a) tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed informativi;

b) i libri sociali correttamente tenuti ed aggiornati alla data della presente.

3. Non vi sono state:

a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti dell'Ente che rivestano posizioni di rilievo nell'ambito dei sistemi contabile e di controllo interno;

b) irregolarità da parte di altri dipendenti della Società, tali da avere un effetto significativo sul bilancio;

c) notifiche da parte di organismi di controllo pubblico (Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Regione Siciliana, ecc.) aventi ad oggetto l'inosservanza delle vigenti norme, che possano avere un effetto significativo sul bilancio;

d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti il cui eventuale effetto avrebbe dovuto essere considerato nel bilancio;

e) inadempienze di clausole contrattuali che possano comportare effetti significativi sul bilancio.

4. Non vi sono:

a) potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere del nostro legale, possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio come perdite potenziali, così come definite nel successivo punto b);

b) passività significative, perdite potenziali non coperte dall'ammontare dei fondi rischi per le quali debba essere effettuato un accantonamento in bilancio oppure evidenziate nella nota integrativa, e utili potenziali che debbano essere evidenziati nella nota integrativa. Siamo a conoscenza che la dizione «utile o perdita potenziali» si riferisce ad una «potenzialità» ovvero ad una situazione, condizione, circostanza o fattispecie caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi per l'Ente una per- dita o un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività, ovvero l'acquisizione di una attività o la riduzione di una passività. Tali potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell'attività aziendale;

c) significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili e quindi nel bilancio;

d) eventi occorsi in data successiva al *(data di bilancio)* tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della'Ente tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio;

e) accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o accordi che possano provocare l'indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o altri accordi di natura similare;

f) accordi per il riacquisto di attività precedentemente alienate;

g) perdite che si debbano sostenere in relazione all'esecuzione o all'incapacità di evadere gli impegni assunti;

h) perdite che si debbano sostenere in relazione ad impegni assunti per l'acquisto di merci e/o materiali eccedenti il normale fabbisogno o a prezzi superiori a quelli di mercato, o relative alla valutazione di rimanenze di magazzino obsolete;

i) significativi investimenti fissi non utilizzati.

5. L'Ente non ha programmi futuri o intendimenti che possano alterare significativamente il valore di carico delle attività o delle passività o la loro classificazione o la relativa informativa di bilancio.

6. L'Ente esercita pieni diritti su tutte le attività possedute e non vi sono pegni o vincoli su di esse, né alcuna attività è soggetta a ipoteca o altro vincolo (ad eccezione di quelli evidenziati in bilancio).

7. L'Ente ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgsl.231/2001 al fine di garantire agli Stakeholders il rispetto delle leggi vigenti;

8. L'Ente opera nel rispetto delle normative vigenti come descritte al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgsl. 231/2001 adottato in data …… con delibera……..

L'Ente opera nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di privacy.

9. Vi confermiamo che il bilancio d'esercizio e i relativi allegati, che Vi trasmettiamo unitamente alla presente lettera (Vi abbiamo trasmesso in data .....) sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede sociale. Ci impegniamo inoltre a darVi tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche che fossero apportate ai suddetti documenti prima del deposito.

(Inserire di seguito ogni altra attestazione riguardante situazioni specifiche ritenute influenti per la formazione della relazione dell'ODV.)

Distinti saluti

(ESPI in liquidazione)

Commissario Liquidatore

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ai sensi dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231 /2001

4. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute nel luogo di lavoro.
L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-*septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive. L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "**Testo Unico**" o, semplicemente "**T.U.**"). Il D. Lgs. 81/2008 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito "**DVR**") il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "*tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.
Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "**DPI**").

Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della'Ente all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato al 31 marzo 2008 e successivamente approvato da parte del Ministero della Giustizia), il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dall'Ente.
Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.
Con riferimento ai rischi connessi all'art. 25*septies*, l'Ente provvede ad assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'avvenuta effettuazione di tali attività viene registrata dall'Ente attraverso idonei sistemi di registrazione.

La situazione di ESPI in Liquidazione.

A I sensi dell'art. 8 della L.R. n. 5/1999, il personale dipendente dell'ESPI, residuato ed ancora in servizio al momento della soppressione dell'Ente, è stato trasferito in un'apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS s.p.a., alle cui dipendenze permane in carico fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, l'Ente fruisce di personale di RESAIS SpA e assume su di sé i rischi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, prevede l'attività del lavoratore assegnato nel proprio Documento per la Valutazione dei Rischi. Invero, è interesse primario di ESPI in liquidazione che tutti i propri collaboratori partecipino secondo le proprie attribuzioni e competenze al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

ESPI, in particolare, per quanto attiene ai propri lavoratori dipendenti si impegna a fare in modo che essi siano formati, informati e sensibilizzati allo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza e con senso di responsabilità.

A tal fine:

- L'Ente rispetta gli standard tecnico strutturali relativi alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici;
- L'Ente ha assolto agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- L'Ente adempie agli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti di servizi, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- L'Ente osserva gli obblighi relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Gli obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sono assolti dal datore di lavoro Resais SpA;
- ESPI svolge attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge sono acquisite da ESPI e trasmesse a Resais SpA;
- l'Ente compie periodici controlli al suo interno per verificare il rispetto da parte dei dipendenti e/o collaboratori delle procedure di prevenzione adottate;
- l'RSPP fornisce copia di ogni DVR ed ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, e lo rende disponibile per la consultazione all'O.d.V. della Società;
- il datore di lavoro, l'RSPP ed il medico competente aggiornano periodicamente (almeno annualmente) il l'Organo Amministrativo e l'O.d.V. della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo una copia o una sintesi del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 l'O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Responsabile dell'area di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'O.d.V. al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
- tutto il personale che venga a conoscenza di fatti, atti/omissioni potenzialmente lesivi della garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e di ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, è tenuto a segnalarli direttamente all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal sistema di reporting adottato dall'Enteà, ovvero avvalendosi di ogni altro mezzo di comunicazione;
- vengono comunicate all'O.d.V. le violazioni da parte del personale alle disposizioni

delle leggi in materia di sicurezza, alle norme interne ed alle istruzioni impartite anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta.

L'OdV si riserva di proporre ogni modifica ed integrazione agli elementi organizzativi introdotti che sia necessaria al mantenimento di un efficace sistema di gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

ai sensi dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231 /2001

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha introdotto nel decreto legislativo n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis, 648-ter del codice penale.

Successivamente, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizione in materia di autoriciclaggio, ha introdotto nel nostro Codice Penale **il reato di autoriciclaggio** (art. 648-ter1c.p.) e, contestualmente, lo ha aggiunto ai reati presupposto indicati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione viene commesso da chi, non avendo concorso alla commissione di un delitto che abbia avuto per provento denaro o altri beni, li acquista o li riceve a qualunque titolo nell'intento di trarne un profitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Similmente a quanto già detto per la ricettazione, anche il riciclaggio consiste in una condotta successiva a un precedente delitto cui l'autore non ha concorso; ne differisce, però, poiché il riciclaggio si configura nel momento in cui il soggetto attivo non si limiti ad acquistare o ricevere denaro o beni costituenti provento del precedente delitto, ma operi sui medesimi beni operazioni di sostituzione o trasferimento, oppure ponga in essere operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La condotta di reimpiego è, per sua natura, successiva ad un precedente episodio di ricettazione o di riciclaggio: il delitto è integrato nel momento in cui un soggetto che non abbia concorso a commettere il delitto presupposto si adoperi per impiegare in attività produttive (economiche o finanziarie) denaro o beni che altri abbiano già provveduto a ricettare o a riciclare.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto all'interno dell'ordinamento penale italiano dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), che ha inserito all'interno del codice penale il nuovo art. 648 ter.1. Tale nuova fattispecie esplica i propri effetti nei confronti di condotte che il legislatore, in precedenza, aveva qualificato come penalmente irrilevanti in termini di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis c.p.: come anche ricordato dalla giurisprudenza, anteriormente all'entrata in vigore della nuova fattispecie, si riteneva che: "La regola principale prevista dall'art. 648 bis c.p., è che chiunque sostituisca o trasferisca denaro in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, è responsabile del delitto di riciclaggio "fuori dei casi di concorso nel reato" presupposto" (in tal senso, Cass. Pen., Sez. II, 23/01/2013 – 27/02/2013 n. 9226), in tal senso riconducendo all'area del c.d. post factum non punibile ogni condotta dispositiva dei proventi del reato. A seguito della novella normativa, per contro, devono ritenersi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 648 ter.1 tutte le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da reato che siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Rimangono confinate nell'area del penalmente irrilevante, per contro, soltanto quei casi di utilizzo o godimento personale e non imprenditoriale dei beni di provenienza delittuosa.

Principi generali e Protocolli specifici

Le attività aziendali a rischio, dunque, sono quelle in cui è possibile un impiego di risorse che potrebbe essere finalizzato all'acquisto di beni di provenienza illecita, ovvero a "ripulire" capitali illecitamente acquisiti, quali l'acquisto di beni e servizi..

Qui di seguito, sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili di ESPI in Liquidazione, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-*octies*.

L'Ente ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice Etico volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Inoltre, ESPI in Liquidazione ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

- <u>Controlli specifici</u>:
- I flussi finanziari sono regolati dal Regolamento Economato e dalle procedure proprie del Servizio Amministrativo ed Economato;

- i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico, al fine di sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici;
- sopra la soglie di legge, tutti i pagamenti vengono effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ai sensi dell'art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/2001

6. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/01, l'art. 25-novies, riguardante i reati in materia di *violazione del diritto d'autore*, **previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.**

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Il reato è più grave se commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Delitto previsto dall'articolo 171-bis della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

Esempio: uno dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo duplica un programma per elaboratore affinché sia utilizzato all'interno dell'Ente.

Delitto previsto dall'articolo 171-ter della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque a fine di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

_ ***Delitto previsto dall'articolo 171- septies della L. 22/04/1941 n. 633.***

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Delitto previsto dall'articolo 171- octies della L. 22/04/1941 n. 633.

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Attività sensibili e principi generali di comportamento.

In relazione ai reati presupposto richiamati dall'art. 25 nonies, in particolare per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono sensibili le attività concernenti l'uso delle strutture informatiche.
ESPI in liquidazione si impegna al rispetto della normativa in materia di diritti d'autore, regolata dalla legge 633/1941 e s.m.i.

ESPI in liquidazione si impegna all'utilizzo di programmi per elaboratore originali, nonché di banche dati, in possesso delle necessarie licenze d'uso.

L'Ente inoltre si impegna a non sviluppare i software originali in suo possesso poiché, come chiarito dalle recenti pronunce giurisprudenziali, integra il reato di cui all'art. 171 bis l. 633/1941 anche l'attività di sviluppo di un'opera informatica altrui.

Gli Organi Sociali, i collaboratori ed i consulenti di ESPI in liquidazione sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti;

- rispetto di tutte le disposizioni organizzative e delle procedure disposte da ESPI per la gestione informatizzata ed il trattamento dei sistemi e dei dati;
- utilizzo della posta elettronica aziendale per ragione esclusiva di esigenze di servizio;
- osservanza dei principi di professionalità, correttezza e prudenza in relazione all'uso di strumenti informatici e telematici, al fine di evitare di agevolare, ancorché in modo casuale e/o involontario, la realizzazione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Conseguentemente <u>è fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello</u> di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti di cui alla fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 nonies);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- violare i principi e le regole previste nel Modello di Organizzazione e di Gestione;

- agevolare o comunque concorrere nella commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies da parte di terzi;

- trasmettere materiale di proprietà di ESPI in liquidazione al di fuori delle esigenze di servizio;

- inviare e-mail contenenti messaggi anonimi ovvero di contenuto sconveniente;

- comunicare a terzi le proprie credenziali di autorizzazione personali (username e password);

- ricevere e/o inviare comunicazioni contrarie alla moralità e al buon costume.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e in generale anche nell'uso di internet è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare la rete web per finalità che non siano esclusivamente di servizio o di carattere professionale strettamente connesse alle proprie mansioni;

- accedere/consultare/effettuare download/streaming a siti internet che siano da considerarsi contrari alla legge e/o alle disposizioni organizzative interne all'azienda;

- trattare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma (anche a titolo di mera detenzione), dati, immagini, materiale, notizie o informazioni il cui contenuto possa reputarsi connesso o funzionale alla detenzione/diffusione/pubblicazione di materiale pornografico/pedopornografico e comunque contrario al buon costume e offensivo della libertà e della moralità personale, ovvero che violino le norme sul copyright e in materia di proprietà intellettuale;

- copiare e/o scaricare abusivamente dati, immagini, e/o materiale protetti dal diritto di autore;

- fornire dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dall'Ente o ai quali la stessa abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;

- immettere o intervenire indebitamente su dati o informazioni afferenti a sistemi informatici o telematici utilizzati dall'Ente o ai quali lo stesso abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;

- consentire o agevolare l'accesso indebito a dati o informazioni afferenti a sistemi

informatici o telematici utilizzati dall'Ente ai quali lo stesso abbia a qualsiasi titolo accesso in ragione dell'attività svolta;

- modificare le configurazioni standard di software e hardware aziendali e di collegamento degli strumenti informatici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti di qualsiasi genere (linee telefoniche, apparecchiature wireless).

Costituiscono presidi volti alla prevenzione della commissione dei delitti informatici e dei delitti in violazione del Diritto di autore, le procedure aziendali e i sistemi di controllo di seguito descritti con riferimento a ciascuna area individuata come sensibile.

Procedura specifica n. 1

Controllo del responsabile delle strutture informatiche.

a) Il responsabile delle strutture informatiche effettua annualmente un controllo delle strutture informatiche al fine di escludere la presenza di software duplicati o illegali;

b) Il responsabile delle strutture informatiche, all'esito del controllo, compila un apposito verbale che deve essere comunicato all'O.d.V.

Procedura specifica n. 2

Assegnazione ai collaboratori della dotazione informatica hardware e software e successive integrazioni o modifiche della strumentazione.

La fase della assegnazione della dotazione informatica deve essere effettuata attraverso la compilazione, visione e accettazione della scheda di "presa in carico" dove, previa elencazione di tutta la strumentazione hardware e software fornita, vengono descritte le condizioni d'uso che tutto il personale si impegna a rispettare.

Procedura specifica n. 3

Assegnazione ai dipendenti delle credenziali personali e riservate di accesso al sistema informatico, alla rete intranet, ad internet e per l'utilizzo della posta elettronica;

La procedura della creazione e della assegnazione dei profili autorizzativi ai dipendenti deve prevedere che la password di rete, inizialmente creata di default dagli

amministratori di sistema e assegnata ai dipendenti, sia conservata correttamente e cambiata periodicamente. La procedura deve inoltre prevedere il divieto assoluto di cederla e/o comunicarla a terzi e di creare identificativi facilmente decriptabili (es. nome-cognome del collaboratore).

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

CODICE ETICO

(ALLEGATO A)

CODICE ETICO

ESPI in Liquidazione con il presente Codice Etico di Comportamento ("Codice Etico"ovvero"CODICE") stabilisce le regole di condotta che intende seguire nell'esercizio della propria attività. Il presente documento costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato in attuazione dell'art. 6 d.lgs. 231/2001.
Lo scopo principale del Codice è la promozione di comportamenti che pongano l'ente al riparo dalla responsabilità amministrativa degli enti.
Il Codice è redatto in conformità alle linee guida Confindustria.

1. Principi generali

Tutte le attività di ESPI devono essere svolte nell'osservanza della legge e della correttezza professionale in conformità dei principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità e nel rispetto degli interessi dei dipendenti, collaboratori, fornitori.
Per tale motivo ESPI intende improntare l'esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici generali di seguito enunciati.

1) Rispetto di leggi e regolamenti, onestà, rigore ed integrità

ESPI si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, respingendo ogni pratica illegale.
Gli organi di governo societario, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il Codice Etico e le normative aziendali ad essi relative.

2) Imparzialità, lealtà e non discriminazione

ESPI considera l'imparzialità di trattamento e la lealtà valori fondamentali nello svolgimento di ogni relazione esterna ed interna al'Ente.
ESPI garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo respingendo e sanzionando qualunque atteggiamento anche solo apparentemente discriminatorio con riguardo a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Il Commissario Liquidatore, i dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori dell'Ente, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono rispettare il principio di imparzialità, lealtà e non discriminazione, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico-professionali.
A tal fine, ESPI vigila sul rispetto della personalità dei lavoratori, coinvolgendo, ognuno per la

parte di propria competenza, le funzioni responsabili, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e i medici competenti.

***3)* Trasparenza, documentazione, verificabilità, riservatezza**

ESPI ed i suoi collaboratori si impegnano a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate ai terzi che intendono intrattenere rapporti con l'Ente in modo che gli stessi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli.

Ogni attività di impresa deve essere opportunamente documentata e registrata in modo da garantire la massima trasparenza dell'operato dell'Ente. La documentazione delle attività è finalizzata alla ricostruzione della correttezza degli atti posti in essere dall'Ente, anche a distanza di tempo dai fatti. Così facendo, quindi, si consente un agevole accertamento sia da parte degli organi di controllo interni (ad es. Organismo di vigilanza), sia da parte dei soggetti esterni, come la magistratura.

ESPI assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente e i collaboratori dell'Ente sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

***4)* Immagine**

L'immagine e la reputazione di ESPI sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori dell'Ente devono astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l'immagine dell'Ente.

Il CODICE indica quindi responsabilità e *standard* di comportamento cui i Destinatari del CODICE devono attenersi, quali in particolare:

- la legalità
- l'equità e l'eguaglianza
- la trasparenza
- l'integrità
- la diligenza
- l'imparzialità
- la prevenzione dei conflitti di interesse

- la riservatezza
- la tutela della persona
- la protezione della salute
- la tutela ambientale e la salubrità dei luoghi di lavoro

Il CODICE è soggetto ad aggiornamenti ed eventuali modifiche, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o di qualunque interessato, sia con riferimento alle novità legislative e all'eventuale esperienza operativa, sia con riferimento alle possibili vicende modificative dell'organizzazione e/o dell'attività di ESPI.

Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche al CODICE sono pubblicate e comunque rese conoscibili per i Destinatari con le modalità *infra* riportate.

2. Diffusione ed applicazione del Codice Etico

Al fine di assicurare la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico ESPI si impegna a:

- assicurare tempestiva diffusione del Codice Etico a dipendenti, collaboratori e a tutti quelli che ne sono soggetti;
- assicurare che ogni modifica al Codice sia trasmessa a tutti i soggetti interessati;
- assicurare risposte adeguate in relazione a qualsiasi domanda, dubbio, suggerimento o lamentela connessa al Codice;
- assicurare che i dipendenti, collaboratori o terzi che riportano violazioni del Codice non siano soggetti a nessuna forma di discriminazione;
- imporre sanzioni proporzionate alla violazione del codice;
- regolarmente controllare il rispetto del codice.

L'Ente si impegna ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, dal CCNL applicabile ovvero dal contratto individuale di lavoro e dalle procedure aziendali in materia di rapporti di lavoro. Per il personale in servizio presso ESPI, trattandosi di dipendenti della Resais SpA assegnati all'Ente ai sensi della L.R. n. 5/1999, si farà riferimento anche al sistema sanzionatorio adottato dal datore di lavoro e, comunque, rimane competente il datore di lavoro, su denuncia di ESPI, all'applicazione delle relative sanzioni.

L'Ente farà quanto in proprio potere al fine di assicurare che gli impegni appena indicati siano condivisi da collaboratori, consulenti, fornitori ed ogni altra parte con cui ESPI intrattiene rapporti. L'Ente, pertanto, non intratterrà, ovvero non continuerà, alcuna relazione con coloro che rifiuteranno espressamente di sottostare ai principi previsti dal Codice Etico e, al contempo,

consegnerà ai principali consulenti e fornitori una copia del Codice Etico.

ESPI apprezza ogni contributo costruttivo proveniente da dipendenti Resais assegnati all'Ente, collaboratori e terzi, teso al miglioramento del Codice.

3. Destinatari del Codice Etico

Le norme del Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti Resais assegnati all'ESPI e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nell'ambito di rapporti contrattuali con l'Ente medesimo.

Il Commissario Liquidatore dell'ESPI è tenuto ad operare sulla base degli standard etici fissati dal presente Codice.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con ESPI (quali ad esempio i consulenti) sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente e collaboratori possono in ogni momento chiedere copia del Codice all'Organismo di Vigilanza al quale possono altresì domandare chiarimenti relativamente ai principi ed alle disposizioni del Codice Etico.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori di ESPI devono portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice Etico. Ogni segnalazione che appaia manifestamente infondata e pretestuosa costituisce violazione del Codice Etico.

Peraltro, la funzione di "*carta dei valori*" rivestita dal Codice, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo (del tutto generali), è differente e più ampia rispetto a quella propria del Modello di organizzazione, gestione e controllo (*ex* D.Lgs. n. 231/01); pertanto devono essere considerati Destinatari del CODICE:

- sia i Destinatari del Modello, ovvero il Commissario Liquidatore e i dipendenti Resais assegnati all'Ente, nonché tutti coloro che, a vario e diverso titolo, intrattengono con l'Ente un rapporto giuridico di parasubordinazione che li veda fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione dell'Ente;
- sia i collaboratori (non fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione dell'Ente), i lavoratori autonomi, gli intermediari, gli utenti, i fornitori, e, più in generale, le controparti contrattuali di ESPI che non siano Destinatarie del Modello;

ESPI si aspetta quindi che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati, a prescindere dal tassativo assoggettamento ad un regime di direzione e vigilanza.

Perciò il Codice sarà considerato come parte integrante del contratto con i suddetti soggetti, che

verrà quindi risolto ove ESPI venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitole dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento. A tal fine, in particolare, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari di cui al rispettivo Modello, si farà ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, *ex* art. 1456 Cod. Civ., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del presente Codice.

Nessuno potrà essere sanzionato, ovvero subire comunque qualsiasi pregiudizio, per aver denunciato in buona fede, alle istanze istituzionali ritenute competenti e/o all'Organismo di Vigilanza, fatti ed atti non conformi al Codice.

4. Efficacia del Codice Etico

I dipendenti Resais assegnati all'ESPI devono attenersi ai precetti del Codice Etico la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile (diligenza del prestatore di lavoro).

La violazione dei suddetti precetti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con ogni conseguenza di legge o di contratto.

L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i collaboratori non subordinati.

Tali obbligazioni formano parte integrante del contenuto del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale in servizio presso ESPI con Resais SpA giusta codice etico del datore di lavoro già adottato.

5. Attività di ESPI: criteri di comportamento

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ESPI rispetta in maniera rigorosa la normativa nazionale e comunitaria e le procedure richieste.

L'eventuale gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione o con Enti che svolgono attività di carattere pubblicistico sono riservati unicamente alle funzioni dell'Ente a ciò preposte e autorizzate.

Nella fase di esecuzione del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione o con Enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, ESPI si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione secondo i criteri stabiliti dalla legge e dei principi

contabili adottati dall'Ente.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori di ESPI non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione pubblica interessata al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro, omaggi, denaro, favori ed utilità di ogni genere.

Nei rapporti con gli Enti pubblici ESPI si uniforma a quanto stabilito da eventuali "Codici Etici" approvati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Con le autorità di vigilanza e controllo

Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo ESPI agisce, nel rispetto delle relative norme e del ruolo istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, collaborazione e trasparenza.

Nella gestione del patrimonio e delle attività contabili

ESPI si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti e danneggiamenti. I beni facenti parte del patrimonio di ESPI possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività dell'Ente e in nessun caso per attività illegali.

ESPI si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili della migliore prassi nazionale.

Nell'attività di contabilizzazione i dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure dell'Ente, conservando la documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, riducendo la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori devono agire con trasparenza nei rapporti con il Collegio dei Revisori nonché prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e controllo effettuate dagli stessi.

Nel controllo interno

ESPI promuove la sensibilizzazione dei dipendenti Resais assegnati all'Ente in relazione all'importanza del sistema di controlli interni e del rispetto delle normative vigenti e delle

procedure dell'Ente.

L'ESPI garantisce che l'attività relativa al controllo interno, diretta a garantire l'osservanza del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, si svolga nella più ampia autonomia e nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, correttezza nonché di quelli contenuti nel presente Codice.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori sono tenuti a collaborare alla corretta definizione ed al più efficiente funzionamento del sistema di controllo impegnandosi a segnalare situazioni di conflitto di interessi della funzione di controllo ed a diffondere i principi promossi da tale funzione.

I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori di ESPI sono tenuti a prestate la massima collaborazione con le attività di controllo esercitate dal Collegio dei Revisori e dall'Organismo di Vigilanza fornendo, con un comportamento onesto e corretto, ogni documento necessario all'espletamento della loro attività.

6. Attività strumentali e complementari: criteri di comportamento

Con i dipendenti Resais Assegnati all'Ente

In fase di gestione del personale assegnato all'ESPI ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 5/1999, ESPI respinge e contrasta qualunque forma di discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali dei candidati o dei dipendenti, garantendo pari opportunità e non discriminazione ad ogni dipendente e si impegna ad attivarsi al fine della rimozione di eventuali ostacoli all'effettiva realizzazione di tale situazione.

ESPI si impegna a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti in relazione alla prevenzione di rischi e alla tutela della salute nel rispetto della vigente normativa. L'Ente, inoltre, si prefigge l'obiettivo di mantenere un ambiente di lavoro ove non vi siano pericoli per la sicurezza e la salute e dove i rischi operativi siano contenuti entro livelli accettabili.

A tal fine l'Ente gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del personale assegnato e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo dell'ambiente lavorativo impegnandosi:

- a rispettare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente di lavoro;
- ad adottare le misure che alla stregua dell'attività aziendale, dell'esperienza e

della tecnica, risultano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei Destinatari;

- a promuovere la partecipazione dei Destinatari, nell'esercizio delle loro funzioni, al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza.

L'Ente si impegna altresì a tutelare l'integrità morale dei dipendenti Resais assegnati all'Ente contrastando e respingendo ogni atto di violenza psicologica e molestia nonché qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e dei suoi valori.

Con collaboratori e consulenti

I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti di ESPI sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con l'Ente o nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla stesso, a comportarsi nel rispetto dei principi del Codice Etico, delle normative vigenti e delle istruzioni e prescrizioni impartite dall'ESPI.

ESPI procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o vantaggi. In tale ambito, ESPI considera unicamente la competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

ESPI si impegna a corrispondere a consulenti e collaboratori compensi commisurati esclusivamente alla prestazione indicata nel contratto o all'atto dell'affidamento dell'incarico.

Con i fornitori

ESPI respinge l'esecuzione della propria attività come strumento per la concessione di vantaggi o benefici o per l'ottenimento di favori o privilegi.

Nei rapporti di fornitura ESPI si attiene ai principi del Codice Etico impegnandosi a procedere alla selezione dei fornitori nell'osservanza delle norme vigenti, dei criteri di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza ovvero di altri criteri valutabili in termini oggettivi, imparziali e trasparenti, evitando favoritismi al fine di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio per l'Ente.

7. Criteri di comportamento verso terzi e la collettività (organizzazioni sindacali e partiti politici).

Qualsiasi rapporto di ESPI con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza.
ESPI non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche ed a loro rappresentanti e candidati se non nei casi imposti dalle leggi.

8. Conflitto di interessi

Il Commissario Liquidatore, i dipendenti Resais assegnati all'Ente ed i collaboratori devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Ente che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel rispetto delle disposizioni del Codice.

9. Omaggi

I dipendenti Resais assegnati all'Ente, collaboratori e il Commissario Liquidatore di ESPI, nell'esercizio dei loro doveri, non devono richiedere od accettare da alcuna persona fisica o giuridica omaggi, agevolazioni o favori che vanno oltre la comune cortesia in uso nella pratica commerciale.
In ogni caso, qualora i collaboratori e il Commissario Liquidatore di ESPI ricevano, anche a mezzo di terze persone, omaggi di valore superiore a € 50 da persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, intrattengano a qualsivoglia titolo rapporti economici con l'Ente, dovranno farne immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza (e nel caso dei dipendenti comunicazione verbale al loro Responsabile diretto).
In nessun caso i dipendenti Resais assegnati all'Ente, i collaboratori e il Commissario Liquidatore dell'Ente possono accettare omaggi di valore superiore a € 150 e/o denaro a titolo di omaggio.
I dipendenti Resais assegnati all'Ente ed il Commissario Liquidatore di ESPI non possono corrispondere omaggi, salvo che si tratti di doni di modico valore conformi agli usi correnti nella pratica commerciale. In nessun caso i dipendenti Resais assegnati all'Ente, i collaboratori e il Commissario Liquidatore dell'Ente possono corrispondere denaro a titolo di omaggio.
La corresponsione di omaggi non deve in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente e non deve essere finalizzata ad acquisire vantaggi in maniera impropria.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietata l'offerta di denaro, beni o altra utilità di qualunque genere a funzionari pubblici, incaricati di pubblico servizio ed in genere a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di

doni di esiguo valore conformi agli usi che non possono essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

10. Vigilanza sull'applicazione del codice etico e conseguenze della sua violazione

Organismo di Vigilanza

ESPI ha costituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché quello di provvedere al suo costante aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è altresì affidato il compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di curarne l'applicazione e l'aggiornamento.

A tal fine l'Organismo deve attivarsi per prevenire o reprimere le violazioni del Codice Etico. Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono riservate e non devono essere divulgate, salvo che in ossequio ad obblighi di legge.

Segnalazioni relative a violazioni del Codice

I collaboratori e il Commissario Liquidatore di ESPI nonché i terzi che intendono segnalare una violazione del Codice Etico devono seguire l'apposita procedura prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Disciplina adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

ESPI contrasta e respinge ogni forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di dipendenti, collaboratori o terzi che hanno segnalato una violazione del Codice.

La segnalazione manifestamente infondata o pretestuosa rappresenta una violazione del Codice Etico.

Sanzioni nei confronti del Commissario Liquidatore

In caso di violazione del Codice Etico da parte del Commissario Liquidatore, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio dei Revisori dell'Ente che provvede ad assumere le opportune iniziative ai sensi della normativa vigente.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti Resais assegnati all'Ente

La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e dalle procedure dell'Ente, da parte dei dipendenti Resais assegnati all'Ente, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illecito

disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, e sono irrogate in maniera proporzionale alla gravità della violazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e controparti contrattuali

ESPI si impegna, ove possibile, ad introdurre nell'ambito dei propri contratti con collaboratori, consulenti e controparti contrattuali apposite clausole che consentano la risoluzione degli stessi in caso detti soggetti pongano in essere comportamenti che violano le previsioni del Codice Etico, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento ove da tale comportamento derivino danni per l'Ente anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

ESPI
ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

REGOLAMENTO OPERATIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI E.S.P.I. IN LIQUIDAZIONE

(ALLEGATO B)

REGOLAMENTO OPERATIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI E.S.P.I. IN LIQUIDAZIONE

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento operativo e le procedure dell'Organismo di Vigilanza di E.S.P.I. in Liquidazione (di seguito denominato "O.d.V.").

Art. 2
Composizione

In osservanza dell'art. 6, comma 1°, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 (e successive modificazioni e integrazioni) e per la completa attuazione ed implementazione del Modello Organizzativo dell'Ente (di seguito "Modello"), con delibera n. 006 del 26/7/2016 è stato istituito un Organismo di Vigilanza, avente composizione monocratica.

Art. 3
Funzioni e competenze dell'O.d.V.

I. L'O.d.V. è chiamato a svolgere le sue funzioni di controllo del rispetto delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, nonché sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo. Nello svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. deve attenersi alle prescrizioni circa le caratteristiche, i requisiti, i compiti e le attribuzioni dell'O.d.V., contenuti nel Modello, alla voce "*Parte Generale e Organismo di Vigilanza*".
II. L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deve improntare lo svolgimento della propria attività a principi di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.
III. L'O.d.V. adempie al proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze.

Art. 4
Attività dell'O.d.V.

I. L'O.d.V. provvede ad una pianificazione annuale delle attività di vigilanza, indicando in un'apposita "*Timetable*" la cadenza temporale di ciascuna della attività programmate.
II. Al di fuori del piano di programmazione, l'O.d.V. può compiere tutte le verifiche e le ispezioni che, in corso d'anno, siano comunque ritenute necessarie in relazione a precisi accadimenti o richieste da parte del personale dell'Ente.

Art. 5
Verbali di riunione e registri

I. L'O.d.V. si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Di ciascuna riunione viene redatto apposito processo verbale, curato da un Segretario verbalizzante appositamente nominato. I verbali contenenti le deliberazioni dell'O.d.V. devono essere sottoscritti dal componente dell'Organismo e dal Segretario e vengono conservati in apposito "*Registro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza*" a cura della Segreteria Organizzativa.
II. L'O.d.V. cura altresì la compilazione e l'aggiornamento del "*Cronoregistro unico delle attività dell'O.d.V.*", in cui è annotata ogni attività di ispezione e controllo svolta nei confronti dell'Ente, con indicazione della data, di una breve descrizione dell'attività compiuta, delle generalità dei

soggetti coinvolti e di brevi note ai fini del monitoraggio del *follow-up* dell'azione richiesta all'Ente.

Art. 6
Modalità di conservazione dei documenti

I. L'O.d.V. è tenuto a custodire ogni informazione, segnalazione, *report* inerente lo svolgimento dell'attività di vigilanza, nonché tutti i documenti attinenti al funzionamento dell'Ente che siano in suo possesso per l'esercizio delle funzioni di controllo. L'O.d.V. procede all'archiviazione di tutti i documenti che siano in suo possesso, potendo scegliere, in base al documento, le modalità di archiviazione in formato cartaceo o elettronico. L'archivio è istituito presso gli uffici dell'O.d.V. e l'accesso è consentito esclusivamente ai membri dello stesso.
II. L'O.d.V. provvede, inoltre, ad assegnare un numero di protocollo progressivo a tutte le comunicazioni, relazioni e note informative in uscita.
III. Al fine di assicurare la continuità di azione nel tempo, l'O.d.V. conserva copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta per tutta la durata dell'incarico e fino alla nomina di un nuovo componente dell'Organismo, al quale avrà cura di trasmettere tutta la documentazione in suo possesso.
IV. Per quanto attiene alla gestione della casella e-mail e dell'archivio informatico, l'O.d.V. adotta ogni cautela idonea a preservarne l'integrità, garantendo un *backup* dei dati con cadenza almeno semestrale.

Art. 7
Flussi informativi

I. Al fine del corretto ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni, l'O.d.V. assicura un continuo flusso di informazioni da e verso lo stesso, in ossequio alle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e alle specifiche previsioni contenute nel Modello.
II. Tutte le comunicazioni, in entrata e uscita, avverranno preferibilmente tramite la casella di posta elettronica certificata dedicata odvESPI@arubapec.it che è nella disponibilità esclusiva dell'O.d.V.

Art. 8
Procedure di segnalazione da parte dei singoli

I. Accanto alle comunicazioni ordinarie, l'O.d.V. cura e promuove anche i flussi informativi *ad hoc*, consistenti nelle comunicazioni inerenti le violazioni effettive e potenziali del Modello che provengono da singoli soggetti, sia interni che esterni alla struttura. A tal fine, l'O.d.V. mette a disposizione dei destinatari del Modello un sistema idoneo a facilitare le segnalazioni, consistente in un apposito "*Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di E.S.P.I. in Liquidazione*" che deve essere compilato con le generalità del segnalante e inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata odvESPI@arubapec.it. Della procedura di segnalazione viene data adeguata pubblicità mediante diffusione del Modulo e della Informativa sulla Privacy ad esso allegata al Personale in servizio presso l'Ente e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente medesimo.
II. Le segnalazioni sono prese in considerazione solo se nominative e opportunamente circostanziate.
III. Nella gestione delle segnalazioni, l'O.d.V. pone in essere le adeguate procedure a garanzia della confidenzialità dell'informazione ricevuta, al fine di proteggere il segnalante da ogni forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione (*retaliation*).
IV. È fatto obbligo all'Organismo di mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza a seguito di segnalazione, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge e in applicazione del Modello. Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'O.d.V. a seguito di segnalazione individuale saranno conservate presso un apposito archivio cui potrà avere accesso esclusivamente lo stesso Organismo.

Art. 9
Obblighi di riservatezza dell'O.d.V.

I. L'O.d.V. è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni inerenti l'Ente e i terzi di cui venga a conoscenza nell'espletamento della sua funzione, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge e salvo che la comunicazione sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.
II. Le informazioni in possesso dell'O.d.V. sono trattate in conformità alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 10
Segreteria

I. L'O.d.V. può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità e senza alcun aggravio di spesa per l'Ente, di una Segreteria Organizzativa, al fine esclusivo della redazione del processo verbale delle riunioni dell'O.d.V., della custodia dell'archivio e dello svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti meramente organizzativi dell'attività dell'Organismo stesso.
II. Il Segretario nominato deve essere adeguatamente informato delle disposizioni e degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Regolamento e si impegna a rispettarli.

Art. 11
Modifiche al Regolamento e rinvio

I. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono di competenza dello stesso O.d.V., che le adotta in esercizio del proprio potere di autodisciplina, assicurando sempre il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello. Le modifiche al Regolamento verranno comunicate all'Organo amministrativo dirigente di E.S.P.I. in Liquidazione ai fini della coerente modifica del Modello.
II. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al contenuto del Modello di Organizzazione e alla vigente normativa in materia.

ESPI

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ALLEGATO C)

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI E.S.P.I. IN LIQUIDAZIONE

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE in Liquidazione.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

_____
_____
_____

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL COMPORTAMENTO DA CUI ORIGINA LA SEGNALAZIONE

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DATI DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione aziendale: _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data

_____

ESPI

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 E CONSENSO

Gentile Utente,
ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), ed in relazione ai dati personali di cui l'Organismo di Vigilanza di ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE in Liquidazione (da ora in poi "E.S.P.I. in Liquidazione" entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

E.S.P.I. in Liquidazione, titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati personali acquisiti a mezzo della presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Il trattamento dei dati è svolto dall'O.d.V. nella persona dell'Avv. Luciano Piazza, Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare.
E.S.P.I. in Liquidazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero *data protection officer* DPO), nella persona del Dott. Antonino Sirna Grilleri.

2. Base giuridica del trattamento

L'Organismo di Vigilanza tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione dell'attività di vigilanza svolta dall'O.d.V.,
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull'O.d.V.,
- sia basato sul consenso espresso, apposto in calce alla presente informativa.

E.S.P.I. in Liquidazione si impegna ad assicurare che chiunque effettuerà segnalazioni non subirà alcuna ripercussione negativa diretta o indiretta sulla propria posizione lavorativa. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e E.S.P.I. in Liquidazione, mediante il proprio O.d.V, si riserva il diritto di non esaminare le segnalazioni che, ad un primo vaglio di ammissibilità, vengano ritenute manifestamente infondate o inoltrate in mala fede.

3. Rifiuto di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Autore della segnalazione è obbligatorio, pertanto, l'O.d.V. non prenderà in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, ancorché dettagliate e circostanziate.

E.S.P.I. in Liquidazione ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001.

4. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell'incarico dell'O.d.V. e fintantoché la segnalazione non venga archiviata.

5. Comunicazione dei dati

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione e pertanto l'O.d.V. si obbliga a non rivelare all'esterno

alcuna informazione appresa nell'esame delle segnalazione ricevute.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal G.D.P.R. rientrano quelli di:

- chiedere all'O.d.V. l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del G.D.P.R. e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del G.D.P.R.);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – *www.garanteprivacy.it*).

8. Esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei summenzionati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile del trattamento tramite casella PEC odvESPI@arubapec.it, oppure tramite posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza c/o Avv. Luciano Piazza, Via Libertà 171, 90143, Palermo.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____

acconsente a che l'O.d.V. ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Data Firma

ESPI
ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ALLEGATO D)

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(*ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33*)

Al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza
di ESPI In Liquidazione
Via A. Borrelli n. 10-
Palermo

ESPIpa@arubapec.it

Il/La sottoscritto/a Nome* _____Cognome*_____

Nato/a a _____il _____ ,

Residente in _____ Prov. _____, Via_____,n. _____,

E-mail/PEC_____

Tel./Cell. _____

In qualità di (*se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica*) _____

IN ragione

□ dell'omessa pubblicazione o □ della pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito www.ESPI-pa.it _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: _____

Luogo_____il___/___/_____

Firma_____

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata). *(Art. 65 del d.lgs. 82/2005).*

* dati obbligatori

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 E CONSENSO

Gentile Utente,

ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), ed in relazione ai dati personali di cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ESPI In Liquidazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

E.S.P.I. in Liquidazione, titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati personali acquisiti a mezzo della presente richiesta di accesso saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Il trattamento dei dati è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ESPI In Liquidazione, nella persona di _____Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare.
E.S.P.I. in Liquidazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero *data protection officer* DPO), nella persona del Dott. _____

2. Base giuridica del trattamento

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ESPI In Liquidazione tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ESPI In Liquidazione;
- sia basato sul consenso espresso, apposto in calce alla presente informativa.

3. Rifiuto di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Autore della richiesta è obbligatorio, pertanto, l'RPCT non prenderà in considerazione anche eventuali richieste anonime, ancorché dettagliate e circostanziate.

4. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata di tre anni.

5. Comunicazione dei dati

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione e pertanto l'RPCT si obbliga a non rivelare all'esterno alcuna informazione appresa nell'esame delle segnalazione ricevute.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal G.D.P.R. rientrano quelli di:

- chiedere al RPCT l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del G.D.P.R. e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del G.D.P.R.);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – *www.garanteprivacy.it*).

8. Esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei summenzionati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ESPI In Liquidazione casella PEC ESPI@arubapec.it, oppure tramite posta ordinaria indirizzata a: ESPI In Liquidazione, **Via A. Borrelli n. 10, Palermo.**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____

acconsente a che l'RPCT ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Data Firma

ESPI
ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

ALLEGATO E

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all' affidamento di_____

Tra

ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
IN LIQUIDAZIONE

e

Denominazione Operatore Economico _____
Rappresentante Legale _____
Sede Legale _____
Cod. fisc./P. I.V.A._____

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che "*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il Modello Organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e norme correlate e successive, adottato dall'ESPI in liquidazione con delibera del Commissario Liquidatore _____ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo web www.ESPI-pa.it, Sezione - amministrazione trasparente;
VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, adottato dall'ESPI in liquidazione con delibera del Commissario Liquidatore _____ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo web –www.ESPI-pa.it- sezione - amministrazione trasparente;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti di Resais assegnati all'Ente di cui al Modello organizzativo adottato dall'Ente, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

all'indirizzo web www.ESPI-pa.it, sezione – *Amministrazione Trasparente.*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

"Obblighi delle parti"

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;
- a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti Resais assegnati all'Ente deputati alla trattazione del procedimento.

L'Ente si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.CT. 2019-2021;

Articolo 2

"Sanzioni applicabili"

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Ente, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Ente;
- responsabilità per danno arrecato all'Ente o ad altri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

"Esclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di controversie"

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra l'Ente appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

….....

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

….....